



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Causa n. [REDACTED] Ordinanza dell'11 marzo 2025

§ 1. Fatto	2
§ 2. Oggetto del provvedimento	13
§ 3. Struttura del provvedimento	16
§ 4. L'inidoneità della Dichiarazione Istitutiva a sortire gli effetti di un trust retto dalla legge sammarinese e la sua riqualificazione	17
§ 5. La giurisdizione e la competenza della Corte in virtù della nuova qualificazione della Dichiarazione Istitutiva e la legittimazione a ricorrere della Società	29
§ 6. Sulla invalidità della clausola arbitrale prevista dall'atto di modifica del [REDACTED] [REDACTED]	34
§ 7. (segue) Sul contenuto della clausola arbitrale prevista dall'atto del [REDACTED]	46
§ 8.- La modifica della Dichiarazione Istitutiva	49
§ 9.- Sulle ulteriori integrazioni che la Corte ritiene di apportare	57
§ 10. Sulle ulteriori domande che si assumono rinunciate	59
§ 11. Dispositivo	60



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

§ 1. Fatto.

Il presente procedimento prende l'avvio dal ricorso presentato in data [redacted] (il "**Ricorso**") dinanzi alla Corte per il trust e i rapporti fiduciari (di seguito la "**Corte**") dalla società [redacted] in qualità di fiduciaria (di seguito il "**Ricorrente**" o "**Società**") di due rapporti denominati [redacted] e [redacted] rappresentata dall'Avv. [redacted]

Il Trust [redacted] è stato istituito dalla Signora [redacted] (di seguito, la "**Disponente**"), mediante forma epistolare recepita nella scrittura privata autenticata dal Dr. [redacted] registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data [redacted] (di seguito, "**Dichiarazione Istitutiva**") (doc. 1 allegato al Ricorso e doc. 1 del fascicolo telematico del presente procedimento).

La Dichiarazione Istitutiva esponeva le seguenti qualifiche:

- la società ricorrente, quale "trustee";
- il Signor [redacted] quale "guardiano", con decorrenza dalla morte o sopravvenuta incapacità della Disponente;
- la Signora [redacted] quale "agente residente";
- sé stessa fintanto che in vita e, all'aprirsi della propria successione, la Signora [redacted] la Signora [redacted] [redacted] gli eventuali discendenti delle Signore [redacted] [redacted] di seguito, congiuntamente, i "**Beneficiari**").

Ai sensi della Dichiarazione Istitutiva, il Trust [redacted] veniva assoggettato alla "*legge sul trust della Repubblica di San Marino*".



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Ricorrente afferma che nel periodo tra gennaio e maggio dello stesso anno avrebbe avviato delle “conversazioni” con la Signora [REDACTED] affinché ella procedesse all’iscrizione del Trust [REDACTED] nel Registro dei Trust della Repubblica di San Marino (di seguito “Registro”).

Secondo la ricostruzione versata nel Ricorso, l’Ufficio del Registro dei Trust della Repubblica di San Marino (qui di seguito “Ufficio”), sebbene avesse ricevuto dalla Signora [REDACTED] l’istanza di iscrizione, negava l’accoglimento di quest’ultima sulla base della sua tardività e, pertanto, nel mese di luglio, avviava un procedimento sanzionatorio.

Il Ricorrente afferma che, per via di tali ritardi, dell’iniziativa dell’Ufficio e di omissioni non meglio specificate che addebita alla Signora [REDACTED] avrebbe deciso di addivenire alla modifica della Dichiarazione Istitutiva.

Con scrittura privata del [REDACTED] autenticata dal Notaio [REDACTED] Repertorio [REDACTED] (doc. 3 allegato al Ricorso e doc. 2 del fascicolo telematico del presente procedimento), il Ricorrente introduceva alcune modifiche alla Dichiarazione Istitutiva.

Il potere di modifica della Dichiarazione Istitutiva è disciplinato dalla disposizione che recita: “*successivamente potrete, ove lo riteniate opportuno, sottoporre il Trust a una diversa legge, ma soltanto previo consenso del Guardiano*” (doc. 1 allegato al Ricorso e doc. 1 del fascicolo telematico del presente procedimento, pag. 6).

Il Trustee adottava, dunque, le seguenti modifiche:

- “*Il Trust istituito per mezzo di questo documento è denominato Trust [REDACTED] ed è regolato dalla legge sul trust di Jersey, Isole del Canale della Manica.*”



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Tuttavia, come consentito dall'art. 9 della Convenzione dell'Aja sulla legge regolatrice e il riconoscimento del trust, le seguenti materie sono regolate dalla legge della Repubblica di San Marino sul trust: obblighi del trustee, poteri del trustee, cessazione del trustee e trasferimento dei beni in trust, responsabilità del trustee, beneficiari, guardiano (artt. 17-52 della legge 1° marzo 2010, n. 42, e successive modificazioni, omissis ogni riferimento all'agente residente e al Registro del Trust).

Sebbene la previsione del potere di modifica, come detto, si limitasse alla sola legge regolatrice, il Trustee apportava altresì le seguenti modificazioni riguardanti la giurisdizione e la durata:

- prima della sezione sulla Durata, aggiungeva la seguente clausola: *“Qualsiasi questione inerente l'istituzione, la validità o l'esecuzione del Trust o dei negozi dispositivi in favore del Trustee, inerente o meno a una controversia in atto o prospettata, è obbligatoriamente e esclusivamente sottoposta alla Camera Arbitrale costituita presso l'Associazione ‘Il trust in Italia’, in forza della cui regolamentazione potranno essere pronunciati i medesimi provvedimenti che potrebbero pronunciare il giudice dello Stato la cui legge regola il Trust o la materia in questione in sede contenziosa quanto di volontaria giurisdizione”;*
- modificava la Sezione sulla Durata del Trust mediante l'adozione del seguente nuovo testo (sostitutivo di quello riportato nell'atto Istitutivo): *“Il Trust cesserà quando, per qualsiasi ragione, non comprenda più alcun bene o comprenda beni che a Vostro giudizio siano insufficienti per perseguire le finalità che ho indicato; in mancanza di ciò, cesserà al compimento di cento anni dalla sua istituzione. Tuttavia, sarà Vostro potere, dopo la scomparsa di [REDACTED] [REDACTED] ma comunque non prima di 40 anni da oggi, di assegnare tutti i beni allora nel patrimonio del Trust, soddisfatto ogni costo e pagato ogni debito, ai miei parenti allora in vita secondo i criteri che riterrrete. Ove mai accada che la mia parentela si estingua, porrete fine al Trust e ne passerete il patrimonio a un ente del terzo settore da Voi scelto d'Intesa con il Guardiano”.*



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Frattanto, veniva accolto il ricorso amministrativo presentato dalla Signora [REDACTED] avverso il citato provvedimento di diniego dell'Ufficio e, di conseguenza, venivano revocate le sanzioni e iscritto il Trust [REDACTED] nel Registro.

In virtù delle menzionate modifiche e in particolare della parziale variazione relativa alla legge regolatrice, il Ricorrente, sempre secondo la ricostruzione dedotta in causa, avrebbe invitato la Signora [REDACTED] a chiedere la cancellazione del Trust [REDACTED] dal Registro.

Il Ricorrente afferma che l'Ufficio avrebbe respinto la richiesta, sollevando dubbi sulle modifiche della legge regolatrice.

Il [REDACTED], l'Ufficio depositava ricorso (cfr. doc. 6 allegato al Ricorso e doc. 3 del fascicolo telematico del presente procedimento) dinanzi alla Corte, deducendo che l'atto di modifica del 2020 avrebbe assoggettato la maggior parte delle questioni inerenti al rapporto giuridico alla legge sammarinese ma con esplicita esclusione delle norme relative agli obblighi pubblicitari, riferite al Registro e all'agente residente. Pertanto, l'Ufficio riteneva che le suddette modifiche fossero state adottate al solo fine di aggirare gli oneri derivanti dalla pubblicità nel Registro e gli altri conseguenti. Il ricorso introduttivo riguardava sia il rapporto giuridico denominato [REDACTED] sia quello denominato [REDACTED].

Chiedeva quindi alla Corte di emettere i provvedimenti opportuni ai sensi dell'art. 53, comma 2, della Legge 1° marzo 2010 n. 42 (di seguito "**Legge sul Trust**") "*in ordine all'esercizio del potere del Trustee del Trust [...] [REDACTED] ovvero, in subordine, stante l'oggettività delle problematiche insorte [...] stabilisca le linee interpretative della normativa vigente sul punto e si esprima definendo le modalità operative da adottare*".

Con decreto del [REDACTED] la Corte disponeva che il compenso del giudice fosse posto a carico della Società che oggi è Ricorrente, allora non costituitasi nel procedimento, senza autorizzazione a prelevare le somme dal fondo affidatole.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Ricorrente afferma che, preso atto del decreto e dopo aver consultato i propri professionisti di fiducia, addiveniva alla determinazione che le sembrava più corretta e, cioè, attuare un'ulteriore modifica del regolamento del Trust [REDACTED]

Così, con scrittura privata del [REDACTED] autenticata nelle firme dal già citato Notaio [REDACTED] (cfr. doc. 9 allegato al Ricorso e doc. 6 del fascicolo telematico del presente procedimento), il Ricorrente, operata in premessa una ricognizione, in primo luogo, delle censure espresse dall'Ufficio circa il denunciato aggiramento delle norme sulla pubblicità del Registro, in secondo luogo, dell'addebito delle spese di causa di cui al suddetto decreto della Corte del del [REDACTED] e *“precisato che la vastità della perdurante competenza della legge sammarinese, nonostante la modificazione apportata alla legge regolatrice del Trust, fu dovuta all'apprezzamento per la qualità tecnica della normativa allora vigente e che, volendo eliminare ragioni di contrasto con la Banca Centrale, la sottoscritta è disposta a rinunciarvi perfino con effetto retroattivo”*, dichiarava come segue:

“art. 1 – Il Trust istituito per mezzo di questo documento è denominato Trust [REDACTED] ed è regolato dalla legge sul trust di Jersey, Isole del Canale della Manica. Tuttavia, come consentito dall'art. 9 della Convenzione de l'Aja sulla legge regolatrice e il riconoscimento del trust, le seguenti, materie sono regolate dalla legge della Repubblica di San Marino sul trust (legge 1° marzo 2010, n. 42 e successive modificazioni):

- 1. beneficiari: posizione giuridica, diritti, rinuncia, differimento ed estinzione del trust, atti di disposizione (artt. 48-51);*
- 2. gestione dei beni in trust (art. 22).” (doc. 9);*

“Art. 2 – La disposizione ora enunciata sostituisce quella introdotta per mezzo dell'Atto di Modifica”.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

A quest'ultimo atto di modifica era allegata la versione integrale della Dichiarazione Istitutiva, come risultante dalle modifiche apportate. In questa versione permangono le variazioni attuate con il precedente atto di modifica, eccezion fatta per la clausola testé riportata. Non vi era, infatti, traccia di alcuna disposizione relativa all'agente residente, che infatti era stata rimossa con la modifica del 2020.

Il Ricorrente afferma di aver comunicato, in seguito, all'Ufficio, l'avvenuta modifica del regolamento (cfr. doc. 11 allegato al Ricorso e doc. 7 del fascicolo telematico del presente procedimento), precisando che in virtù di tale iniziativa avrebbe *“sostanzialmente eliminato tutto ciò che avrebbe potuto fondare materia di contrasto o, ancora di più, di un intervento giudiziario che a questo punto [...] viene a trovarsi senza oggetto”*.

Il Ricorrente afferma che nessuna comunicazione di siffatta modifica veniva effettuata in favore della Corte da parte dell'Ufficio.

Null'altro il Ricorrente riferisce sul prosieguo della causa relativa al Trust [REDACTED] limitandosi a dedurre che la Corte aveva separato i procedimenti, rispettivamente del [REDACTED] e del [REDACTED], con esclusivo riferimento al [REDACTED] che la Corte ne aveva rilevato un profilo d'invalidità per via della assenza della menzione degli obblighi di comunicazione a carico del trustee nei riguardi dell'agente residente, prescritta dall'art. 6 comma 2 lettera e) della Legge sul Trust. Produceva, inoltre, in causa l'Ordinanza [REDACTED] che definiva il procedimento riguardante il solo [REDACTED]

Il Ricorso espone le seguenti domande:

- la “sanatoria” dell'omissione del requisito richiesto dall'art. 6 comma 2 lettera e) della Legge”, proponendo che:



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

“ a. nel trust [redacted] si può intervenire dopo la frase “Successivamente potrete, ove lo riteniate opportuno, sottoporre il Trust a una diversa legge, ma soltanto previo consenso del Guardiano.” aggiungendo “Su di voi graverà l’obbligo di comunicare all’agente residente ogni fatto o atto che debba risultare dal Registro dei trust della Repubblica di San Marino”;

b. [...].

*c. Seguendo l’indicazione fornita dalla Corte nell’Ordinanza [redacted] il trustee ricorrente richiede che la Corte disponga le suddette inclusioni avvalendosi del potere conferitole dall’art. 53, comma 4, della Legge e così dia luogo alla sanatoria con effetti *ex tunc*”.*

Chiedeva altresì che la Corte:

“a. dia atto che i procedimenti di volontaria giurisdizione introdotti dall’Ufficio Registro dei Trust (numeri di ruolo [redacted]) sono divenuti privi di oggetto perché riguardano disposizioni da tempo revocate;

b. quanto alle modificazioni apportate nel 2022, dia atto

i. o che sono conformi a legge, cosicché i due trust debbono essere cancellati dal Registro dei Trust in quanto sottoposti a una legge straniera

ii. ovvero che non sono conformi a legge, cosicché i due trust sono sottoposti alla legge della Repubblica e quindi debbono essere iscritti nel Registro dei Trust

e emani le disposizioni che riterrà anche nei confronti dell’Ufficio del Registro dei Trust”
(cfr. pag. 5 del Ricorso).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Sebbene alcuni dei fatti dedotti in giudizio e delle domande proposte con il Ricorso fossero simili per i negozi [REDACTED] questi ultimi non presentavano alcuna connessione tra loro se non l'identità del soggetto individuato come fiduciario; elemento, questo, del tutto irrilevante ai fini della pronuncia giudiziale. Pertanto, con provvedimento del [REDACTED] la Corte separava i procedimenti, al fine di garantire una trattazione specifica di ciascun caso nonché a dovuto presidio della riservatezza dei soggetti coinvolti, assegnando il n. [REDACTED] alla presente causa.

Con successivo decreto del [REDACTED] la Corte fissava la prima udienza al [REDACTED] e il compenso del giudice in euro 7.000,00, a carico del Ricorrente e senza autorizzazione al prelievo delle somme dal fondo affidatogli. Le somme venivano depositate presso la Cancelleria della Corte il 14 dicembre 2023.

All'udienza del [REDACTED], la Corte invitava l'Avv. [REDACTED] a illustrare i motivi di opportunità e necessità sottesi alle modifiche richieste. Questi chiedeva e otteneva termine per depositare sul punto una memoria integrativa.

In data [REDACTED] la Società depositava la memoria (di seguito **"Integrazione al Ricorso"**) nella quale osservava che la Dichiarazione Istitutiva risultava carente di una clausola essenziale prevista dalla normativa sammarinese, ovvero *"l'obbligo per il Trustee di informare l'agente residente di ogni evenienza"*.

Il Ricorrente asseriva che, nonostante detto profilo di invalidità, sia il notaio che aveva rogato l'atto istitutivo, sia l'avvocato che aveva prestato la consulenza, sia anche l'agente residente e la Società stessa, avessero agito in totale buona fede. Chiedeva, dunque, l'intervento della Corte perché curasse, attraverso l'esercizio dei propri poteri, una formulazione dell'atto istitutivo definitiva e che potesse integrare i requisiti di validità, anche alla luce dei *"tentativi infruttuosi"* in tal senso compiuti, sino ad allora, avvalendosi di consulenti legali specializzati in materia di trust.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Proseguiva affermando *“compiute queste doverose integrazioni si intendono modificare le conclusioni già rese nel ricorso confermando i fatti enunciati nel ricorso”*. A tale enunciato seguiva la trascrizione della sola istanza di modifica, senza accenno alle ulteriori.

Con decreto del [REDACTED] la Corte osservava che il Ricorrente nell'ambito dell'Integrazione al Ricorso si era limitato ad affermare di essersi avvalso di consulenti esterni per la corretta redazione dell'atto di trust, senza depositare alcun documento a conforto. Concedeva, pertanto, termine di 20 giorni per depositare:

- a) copia del mandato professionale con il quale sono stati incaricati i professionisti ai quali è stata richiesta assistenza e consulenza per la redazione dell'atto di trust;
- b) copia delle parcelle dei professionisti incaricati dell'assistenza e consulenza per la redazione dell'atto di Trust e prova del relativo pagamento da parte del Trustee;
- c) ogni altra documentazione o altri elementi di fatto a dimostrazione delle circostanze dedotte nell'Integrazione al Ricorso.

Con memoria del [REDACTED] il Ricorrente depositava la seguente documentazione integrativa:

“a) fattura n. 83 del 12 dicembre 2019 emessa dallo Studio Legale [REDACTED] che ha assistito in qualità di consulente esterno e esperto in materia di Trust, [REDACTED] nella redazione dell'atto istitutivo del Trust [REDACTED] e relativa prova di pagamento della stessa da parte de [REDACTED]

b) fattura n. 80 del 8 settembre 2020 emessa dallo Studio Legale [REDACTED] che ha assistito in qualità di consulente esterno e esperto in materia di Trust, [REDACTED] nell'attività di revisione dell'atto istitutivo del Trust [REDACTED]



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

c) fattura n. 124 del 8 giugno 2020 emessa dall'Agente Residente [REDACTED] (comprensiva anche degli onorari notarili del Notaio [REDACTED] e relativa prova di pagamento, che ha curato le formalità necessarie e prodromiche all'iscrizione del Trust [REDACTED] nel Registro dei Trust della Repubblica di San Marino".

Nella medesima memoria, il Ricorrente deduceva altresì che: *"La documentazione [...] dimostra la totale assoluta buona fede de [REDACTED] che al fine di utilizzare correttamente la Legge Regolatrice della Repubblica di San Marino si è avvalsa, sia in fase di redazione iniziale dell'atto istitutivo del Trust, sia in fase di revisione dello stesso, della consulenza dello Studio Legale [REDACTED] che vanta una esperienza indiscussa nella materia che ci occupa".*

Il Ricorrente sottolineava, inoltre, che: *"l'Atto Istitutivo del Trust [REDACTED] la cui validità è oggetto di discussione da parte di Codesta Corte, ha passato il vaglio anche della [REDACTED] che anche Lei certamente animata da uno spirito di buona fede, ha provveduto a compiere tutte le formalità necessarie e prodromiche all'iscrizione del Trust nel Registro dei Trust della Repubblica di San Marino per effetto del deposito dell'attestato (autenticato dal Notaio [REDACTED] di cui all'art. 7 della Legge della Repubblica di San Marino. Il supporto della [REDACTED] ha contribuito a rassicurare [REDACTED] sulla bontà dell'Atto Istitutivo del Trust [REDACTED] e sulla conformità di esso alla legge regolatrice prescelta." (cfr. p. 2 della memoria del 26 febbraio 2024).*

Con decreto del [REDACTED] questa Corte rilevava che la Dichiarazione Istitutiva mancava del requisito di cui all'art. 6, comma 2 lettera "e" della Legge sul Trust e che pertanto la stessa non avrebbe potuto essere configurata come un trust valido.

Veniva, tuttavia, diffusamente argomentata la riconduzione del negozio in questione alla fattispecie del fedecommesso fiduciario *inter vivos*, istituto appartenente alla tradizione del diritto comune vigente nella Repubblica.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Dalla riqualificazione la Corte desumeva rilevanti inferenze circa, in primo luogo, la legittimazione attiva del Ricorrente, non quale trustee di un trust, bensì quale fiduciario del fedecommissario fiduciario *inter vivos* e, in secondo luogo, l'affermazione della competenza di questa Corte, in quanto dotata di poteri giurisdizionali esercitabili in relazione a qualsiasi tipologia di rapporto fiduciario, categoria nella quale il legislatore riconduce anche tutti i fedecommissi.

A fini del procedimento, gli stessi assumevano dunque la posizione di controinteressati.

La Corte, ritenendo opportuno sentire costoro, ai sensi dell'art. 12, comma 1, Decreto Delegato 30 settembre 2013 n. 128, disponeva la loro convocazione all'udienza che sarebbe stata fissata in esito alle notifiche degli atti di causa ai controinteressati. Per i fedecommissari minori di età e per i futuri, non nati, la Corte nominava, a garanzia dei loro interessi e onde evitare conflitti con quelli degli altri fedecommissari maggiorenni e capaci, una curatrice speciale nella persona dell' [REDACTED]

La Corte concedeva, in alternativa all'audizione, termine fino al [REDACTED] per depositare una dichiarazione contenente il nulla osta al proseguimento del procedimento e all'adozione da parte del Decidente dei provvedimenti richiesti.

Con comparsa del [REDACTED] le signore [REDACTED] [REDACTED] si costituivano nel presente procedimento attraverso il ministero dell' [REDACTED]

Unitamente alla comparsa veniva depositato atto dell' [REDACTED] sottoscritto dai beneficiari, in cui dichiaravano “1. di essere d'accordo con quanto richiesto dal Trustee suddetto nel Ricorso; 2. di nulla opporre al proseguimento del presente procedimento per l'adozione dei provvedimenti richiesti dalla Corte; 3. e, per quanto loro concesso, di richiedere che le domande del trustee siano accolte dalla Corte”.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Con comparsa del [REDACTED] la Curatrice speciale si costituiva in causa dichiarando il proprio nulla osta al prosieguo del procedimento.

Con decreto del [REDACTED] la Corte richiedeva all'avv. [REDACTED] di depositare presso la Cancelleria il certificato di morte della Signora [REDACTED] che, in adempimento alla richiesta della Corte, veniva depositato in data [REDACTED]

Questa Corte riteneva la causa matura per la decisione.

§ 2. Oggetto del provvedimento

Appare necessario fare chiarezza sull'oggetto e sulla natura delle domande come formulate nel Ricorso e precisate e in parte rinunciate nell'Integrazione al Ricorso.

Riguardo alla modifica della Dichiarazione Istitutiva, nel Ricorso si legge:

*“Preliminare obiettivo è la sanatoria dell'omissione del requisito richiesto dall'art. 6 comma 2 lett. e) della Legge [...]. Ad avviso della ricorrente: a. nel trust [REDACTED] si può intervenire dopo la frase “Successivamente potrete, ove lo riteniate opportuno, sottoporre il Trust a una diversa legge, ma soltanto previo consenso del Guardiano.” aggiungendo “Su di voi graverà l'obbligazione di comunicare all'agente residente ogni fatto o atto che debba risultare dal Registro dei trust della Repubblica di San Marino”; b. [...]. c. Seguendo l'indicazione fornita dalla Corte nell'Ordinanza [REDACTED] il trustee ricorrente **richiede che la Corte disponga le suddette inclusioni avvalendosi del potere conferitole dall'art. 53, comma 4, della Legge e così dia luogo alla sanatoria con effetti ex tunc**” (grassetto originale).*

Il Ricorrente formulava, inoltre, le seguenti ulteriori domande:

- dichiarare che il procedimento di volontaria giurisdizione introdotto dall'Ufficio numero di ruolo [REDACTED] è divenuto “*privo di oggetto*” perché riguardante “*disposizioni da tempo revocate*”;



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- dichiarare che le modifiche della Dichiarazione Istitutiva intervenute nel 2022 sarebbero conformi alla legge e, pertanto, il Trust [REDACTED] dovrebbe essere cancellato dal Registro in quanto sottoposto a una legge straniera, ovvero che non sarebbero conformi alla legge e, pertanto, il Trust [REDACTED] dovrebbe essere sottoposto alla legge sammarinese e, quindi, essere iscritto nel Registro.

Si assume che queste ultime domande siano state rinunciate attraverso l'Integrazione al Ricorso ove si legge *"Compiute queste doverose integrazioni si intendono modificare le conclusioni già rese nel ricorso confermando i fatti enunciati nel ricorso"* a cui segue la trascrizione della sola domanda di modifica. In ogni caso, onde evitare fraintendimenti, ci si soffermerà brevemente in motivazione sulla inaccogliabilità delle stesse.

La domanda tendente alla modifica della Dichiarazione Istitutiva veniva, dunque, riformulata nella Integrazione al Ricorso come segue:

"[...] si chiede alla Corte una modifica nel testo del Trust [REDACTED] al fine di rispettare il requisito richiesto dall'art. 6 comma 2 lett. e) della Legge [...]. Ad avviso della ricorrente: a. nel Trust [REDACTED] si può intervenire inserendo in seguito alla clausola relativa alla legge regolatrice, la seguente clausola "Il Trustee comunica prontamente all'Agente Residente ogni atto o fatto che debba risultare dal Registro dei trust della Repubblica di San Marino", ovvero ogni altra integrazione che la Corte riterrà di apportare; b. il Trustee ricorrente richiede che la Corte disponga la suddetta inclusione avvalendosi del potere conferitole dall'art. 53, comma 4, della Legge in quanto necessaria e opportuna per la corretta gestione del Trust, per i motivi sopra indicati".

Dal tenore letterale della domanda - in particolare: *"ovvero ogni altra integrazione che la Corte riterrà di apportare"* e ancora *"che la Corte disponga la suddetta inclusione"* - e di quanto ulteriormente esposto negli atti di causa della Società - ad es. *"il Trustee [...] intende ottenere una modifica mediante una pronuncia fornita dalla Corte stessa"* (Integrazione al Ricorso, pag. 2) - si ritiene che il Ricorrente richieda una pronuncia che sortisca come immediato effetto la modifica del regolamento negoziale del [REDACTED]



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Per quanto l'evocazione di norme giuridiche non possa essere vincolante per la Corte, in virtù del principio *iura novit curia*, si osserva, a conforto di quanto detto, che in entrambi gli atti il Ricorrente chiede alla Corte di intervenire nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 53, comma 4, della Legge sul Trust, ai sensi del quale *“il Trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza per essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri o per ottenere ratifica in relazione a un atto già compiuto o per fare apportare dal giudice le modificazioni dell'atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune”*.

Nel caso di specie, alla luce delle richieste formulate dal Ricorrente, deriva l'applicabilità della parte finale della norma sopra richiamata, inerente all'istanza volta a *“fare apportare dal giudice le modificazioni dell'atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune”*.

Non si scorgono, invece, gli estremi per la qualificazione della domanda come istanza, ai sensi dell'art. 53 comma 5, della Legge sul Trust volta alla emissione di direttive nei confronti del fiduciario. Il Ricorrente, bensì, sembra ricercare in una pronuncia della Corte la veste formale inoppugnabile che, consacrando una modifica del regolamento che egli ha già determinato con sufficiente precisione, almeno nel suo contenuto, sancisca da subito la validità della Dichiarazione Istitutiva come atto istitutivo di trust.

Evidentemente, e correttamente, il Ricorrente ritiene che la confusa situazione giuridica che si è venuta a creare in ragione delle lacune della Dichiarazione Istitutiva e delle successive modifiche motivate da svariati interessi (vd. *infra* paragrafo successivo), rendano opportuno che la Corte possa intervenire con maggior sicurezza su una vicenda che, nata critica, si è ulteriormente complicata con le modifiche successive.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Si deve dare atto che questa scelta appare maggiormente conforme al dovere di diligenza e buona fede che grava sul trustee, al contrario di quanto è avvenuto con i precedenti tentativi di intervento compiuti dal medesimo e della cui correttezza, sul piano di tali doveri, questa Corte ha già manifestato le proprie riserve (Ordinanza 22 marzo 2023, pag. 9 e 10, Giudice Andrea Vicari).

§ 3. Struttura del provvedimento

Nella prima parte della motivazione del presente provvedimento sono trattate le questioni di natura preliminare - alcune già affrontate con il decreto del [REDACTED] in particolare:

- l'inidoneità della Dichiarazione Istitutiva a sortire gli effetti di un trust retto dalla legge sammarinese e riqualificazione della stessa come fedecommesso fiduciario *inter vivos*;
- affermazione della giurisdizione e della competenza della Corte per il Trust e i Rapporti fiduciari e legittimazione del Ricorrente;
- invalidità della clausola arbitrale prevista dall'atto di modifica del [REDACTED]

La seconda parte della motivazione è dedicata al merito delle domande formulate dal Ricorrente, in particolare:

- modifica del regolamento della Dichiarazione Istitutiva;
- sulle ulteriori integrazioni che la Corte ritiene di apportare;
- sulle ulteriori domande che si assumono rinunciate.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

PARTE PRIMA

LE QUESTIONI PRELIMINARI

§ 4. L'inidoneità della Dichiarazione Istitutiva a sortire gli effetti di un trust retto dalla legge sammarinese e la sua riqualificazione

Occorre sottolineare che i provvedimenti emessi nelle cause di volontaria giurisdizione, attraverso cui sono esercitati i poteri di supervisione e controllo, non sono idonei a integrare pronunce di accertamento di eventuali cause di invalidità dei negozi che formano oggetto di esame, né sono suscettibili di formare il giudicato.

Siffatte pronunce sono, invece, prerogativa della giurisdizione contenziosa e devono rivestire la forma di sentenza. Ciò, tuttavia, non inibisce lo svolgimento, anche nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, del doveroso scrutinio di validità sui negozi dedotti in giudizio, costituendo esso naturale presupposto per verificare temi quali la giurisdizione della Corte, la legittimazione ad agire e il merito stesso della causa (v. Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice Andrea Vicari, pag. 16; Ordinanza del 22 marzo 2023, pagg. 21 e 22 Giudice Andrea Vicari).

Ciò chiarito, si rileva che la Dichiarazione Istitutiva, sia nella sua struttura, sia nella nomenclatura delle qualifiche, nonché nel suo linguaggio generale, è conformata alla maniera di un trust.

Tuttavia, come il Ricorrente ha correttamente esposto, il regolamento ivi contenuto non prevede *“l’obbligazione del trustee di comunicare all’agente residente ogni fatto o atto che debba risultare dal Registro dei trust della Repubblica di San Marino”*, ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. e, della Legge sul Trust.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

L'art. 10, comma 1, lettera c) della Legge sul Trust stabilisce che il trust è invalido qualora:

“c) nell'atto istitutivo manchino o siano indeterminati i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge”.

Ne deriva che la Dichiarazione Istitutiva non è idonea a produrre gli effetti di un trust e, di conseguenza, il Ricorrente non è mai divenuto trustee ai sensi della Legge sul Trust e titolare dei relativi poteri ed obblighi.

Questo, come si è anticipato, pone importanti questioni preliminari riguardanti la giurisdizione della Corte e la legittimazione a ricorrere della Società, che sono state già oggetto del decreto del [REDACTED]

Di tali questioni, è opportuno dare nuovamente atto nella presente ordinanza, sia per ragioni di completezza, sia per la loro utilità generale.

In primo luogo, la mancanza dei requisiti di validità previsti dalla Legge sul Trust non implica necessariamente che la Dichiarazione Istitutiva sia priva di ogni effetto ma semplicemente che essa non possa essere ritenuta idonea ad istituire un trust ai sensi della Legge sul Trust.

La Dichiarazione Istitutiva potrebbe, dunque, ritenersi valida, qualora il negozio che esprime fosse suscettibile di essere ricondotto a uno schema di cui presenti i requisiti essenziali e avente quale effetto quello di porre beni sotto il controllo di un fiduciario nell'interesse di un terzo.

Nell'ordinamento sammarinese tale figura può essere ricercata anche nella tradizione di *ius commune*.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Infatti, come il Giudice per i Rimedi Straordinari in Materia Civile di questa Repubblica, Ferdinando Treggiari ha affermato in un suo scritto extragiudiziale, benché *“il trust non abbia (ovviamente) corrispondenza nominale in alcun istituto del diritto comune vigente in San Marino, il campo dei valori e dei rapporti che esso investe ha più di un’analogia con gli istituti e la prassi della tradizione [...]”* (F. Treggiari, *Trusts e diritto comune*, in *Il Trust nella nuova legislazione di San Marino*, Rimini, 2005, p. 50).

L’introduzione nell’ordinamento sammarinese del trust e dell’affidamento fiduciario non ha comportato l’abrogazione degli istituti fiduciari di diritto comune.

Ai sensi dell’art. 3 *bis*, comma 6, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’ordinamento sammarinese, Legge 8 luglio 1974 n. 59, *“la consuetudine e il diritto comune costituiscono fonte integrativa in assenza di disposizioni legislative”* (articolo introdotto dalla Legge costituzionale 26 febbraio 2002, n. 36). Tale disposizione di legge non modifica sostanzialmente il preesistente rapporto tra le fonti (Giudice delle Appellazioni, prof. G. Astuti, 30 luglio 1963, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1965, 1, p. 46 e ss).

Ne deriva che gli istituti fiduciari della tradizione del diritto comune sono e rimangono vigenti nella Repubblica di San Marino.

Prima di tutto, occorre rilevare che la Dichiarazione Istitutiva presenta la contestuale accettazione del preteso fiduciario. Pertanto, in essa può essere ravvisata la struttura di un contratto che, tuttavia, non può essere ricondotto al tipo dell’affidamento fiduciario, previsto dal diritto statutario (Legge 1° marzo 2010, n. 43), in quanto difetterebbe comunque dei requisiti di legge che impongono che esso sia *“accompagnato dal parere di un Notaio sammarinese che ne attesta la validità”* (art. 1, comma 4, lett. b).

Il negozio in esame potrebbe essere, invece, ricondotto nell’alveo di alcune configurazioni del fedecommesso di diritto comune.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

In particolare, il diritto comune conosceva varie forme di fedecommissi e questi risultano validi secondo l'ordinamento sammarinese (Sentenza Commissario della Legge G. Ramoino, 1° luglio 1935, in *Giurisprudenza sammarinese* 1935-1936, pp. 52 ss.; Sentenza Commissario della Legge G. Ramoino, 16 agosto 1939, *Giurisprudenza sammarinese* 1963, pp. 102 ss.; Sentenza Commissario della Legge G. Ramoino, 9 gennaio 1940, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1963, 1, pag. 108).

La sostituzione fedecommissaria era solo una delle varie forme di fedecommissio che il diritto comune conosceva. Infatti, sul *"terreno del diritto comune storico (e, per riflesso, del diritto comune vigente), la fenomenologia e la giuridicità delle devoluzioni patrimoniali a causa di morte realizzate per via di intermediario non si riducono affatto, come si è detto, alla sola specie della sostituzione fedecommissaria"* (F. Treggiari, *Trusts e diritto comune*, op. cit., p. 50).

Basti pensare al *fideicommissum fiduciarium*, perfetto esempio di titolarità nell'interesse altrui, che *"ricalca ben più di un profilo caratterizzante i trust successori attuali, soddisfacendo le stesse finalità di pianificazione economica familiare ed operando nel rispetto degli stessi limiti. L'analogia del fedecommissio fiduciario con la struttura e con la funzione dei testamentary trusts è innegabile: come un trustee, l'erede e il legatario fiduciario sono privi del diritto di trattenere alcunchè (anche quando l'esecuzione della fiducia diventi impossibile) e di godere i frutti del lascito affidatogli, che per loro via. È destinato ad altri e della cui conservazione sono pertanto responsabili; la funzione di custos, di administrator, di tutor persino (quando beneficiario sia un minore e il lascito in suo favore sia differito nel tempo allo scopo di proteggerlo dalla sua inesperienza: cfr. D. 36, 1, 4), di cui sono effettivamente investiti, esalta un'attività gestoria che assorbe interamente il titolo d'acquisto, inerendo questo ad una proprietà che è dovuta"* (F. Treggiari, *Trusts e diritto comune*, op. cit., p. 50).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

L'istituto in questione è stato ritenuto dalla dottrina moderna equivalente al trust (F. Treggiari, *Minister ultimae voluntatis. Esegesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario. I. Le premesse romane e l'età del diritto comune*, Napoli, 2002; M. Lupoi, *I trust nel diritto civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 2004; M. Lupoi, *Fides, fiducia e trust nella cornice delle situazioni affidanti*, in M. Lupoi (cur.) *Le situazioni affidanti*, Torino, 2006, p. 1-13.; M. Lupoi, *Trust and Confidence*, L. Q. R., 125 (2009), p. 253. F. Treggiari, *Fiducia and Trust: Words and Things (Variations on a Theme by Lupoi)*, R.H. Helmholtz - V. Piergiovanni (eds), *Relations between the ius commune and English law*, Soveria Mannelli, 2009, p. 263; ss.; M. Graziadei, *La fiducia nella tarda età moderna. Le "confidenze" tra vincolo di coscienza e disciplina politica dei soggetti e dei beni*, in P. Prodi (ed.), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna, 2008, p. 235 ss.; M. Graziadei, *Trust, confidenza, fiducia* in R.H. Helmoz & V. Piergiovanni (cur.), *Relations between the ius commune*, op. cit., p. 223 ss; F. Bertoldi, *L'Heres Fiduciarius' in una prospettiva storico-comparatistica. Un percorso storico comparatistico*, in M. L. Biccari, *Fiducia, trusts, affidamenti. Un percorso storico comparatistico, Studi urbinati*, Urbino 2015, p. 261).

Il fedecommissario fiduciario e la sostituzione fedecommissaria - com'è noto, vietata nel diritto italiano, art. 692 c.c. - sono, dunque, due tipi di fedecommissario, strutturalmente e funzionalmente diversi.

Ben poco hanno in comune, se non l'appartenenza alla generale categoria dei fedecommissari.

La "sostituzione fedecommissaria (la specie maggiore, ma non l'originaria, della famiglia storica dei fedecommissari ereditari) [consiste] nella consecutività di una medesima titolarità successoria che ad ogni passaggio resta pienamente dominicale (laddove, come si è appena detto, la titolarità a causa fiduciaria è assorbita dal profilo gestorio) col solo limite del divieto di alienazione imposto al titolare precedente (limite non condiviso dal trustee e neppure, in taluni casi, dai successori fiduciari)" (F. Treggiari, *Trusts e diritto comune*, op. cit., p. 50).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Al contrario, nel fedecommesso fiduciario, un soggetto viene nominato “*heres fiduciarius*” - vale a dire un erede a cui vengono trasferiti dei beni a titolo fiduciario - con l'impegno di conservarli e trasferirli successivamente a un terzo, senza poter trarre utilità alcuna da tali beni.

Nella sostituzione fedecommissaria, il fiduciario ha diritto di prelevare dai beni gravati di fedecommesso la quarta tribellianica (G. Voet, Commentario alle Pandette, Venezia, 1838, § 36.1.47 (“*Se il fiduciario adisce spontaneamente, ma è incaricato di restituire oltre ai tre quarti, egli può dedurre la quarta parte in virtù del senatoconsulto Pegasiano, stato trasfuso nel Trebelliano; la qual parte è ordinariamente chiamata Trebellianica*”).

Anche la giurisprudenza sammarinese lo riconosce (Sentenza Commissario della Legge G. Ramoino, 16 agosto 1939, Giurisprudenza sammarinese, 1963, pp. 102 ss).

Nel fedecommesso fiduciario, invece, l'erede non può trattenere per sé alcun vantaggio, dunque, nemmeno la quarta tribellianica, ed i suoi eredi sono comunque obbligati a restituire integralmente i beni gravati da fedecommesso ai beneficiari (Io. Petri Monetae, Tractatus de commutationibus ultimarum voluntatum, Lugduni, 1624, 9.298 “*Qui scilicet non fuit contemplatione, sed alterius gratia institutus, eidem restituere hereditatem post diem certam, vel incertam rogatus fuit: hic enim nec fructus interim perceptos suos facit, nec quartam detrahit; e ille fideicommissarius, quamvis ante diem decedat, fideicommissum transmittit in suos heredes*” ⁽¹⁾).

(1) “Colui che, infatti, non è stato istituito in considerazione di sé stesso, ma per il beneficio di un altro, ed è stato incaricato di restituire a costui l'eredità al verificarsi di un evento certo o incerto: costui, infatti, non fa propri i frutti percepiti nel frattempo, né trattiene la quarta parte; e quel fideicommissario, anche se muore prima del giorno stabilito, trasmette il fideicommissum ai suoi eredi?” (traduzione di chi scrive).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Nel fedecommesso fiduciario, l'obbligo gravante sull'erede fiduciario di trasmettere i beni ad un soggetto terzo derivava da un accordo tra vivi, intercorso al momento della redazione del testamento tra testatore ed erede fiduciario (Bartolus de Saxoferrato, Opera Omnia, vol. 10, Lugduni, 1546, ad l. Cod. di Fideicom.), un accordo che “*sapit naturam contractus*” (Bartolus de Saxoferrato, Opera Omnia, vol. 10, Lugduni, 1546, ad l. Nemo potest Dig. De Leg. 1, n.1). Tuttavia, i beni gli venivano trasferiti con testamento. Nel caso di specie, la mancanza di disposizione testamentaria impedisce di ricondurre la Dichiarazione Istitutiva al fedecommesso fiduciario (o confidenziale) *mortis causa*.

Tuttavia, occorre considerare che nel diritto comune vi erano anche forme di fedecommesso istituite mediante negozi tra vivi, che possono essere considerate equivalenti ai trust istituiti *inter vivos*.

Infatti, la giurisprudenza pratica riconosceva che sebbene “*il modo ordinario di costituire il fedecommesso è il testamento, la cedula testamentaria, e finalmente qualunque atto, col quale viene dichiarata ed assicurata l'ultima volontà del testatore [...] si possono per altro costituire fedecommissi anche con atti e contratti tra vivi*” (M. Ferro, Dizionario di Diritto Comune e Veneto, vol. 1, p. 707; si veda anche D. Tuschi, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum tomus tertius*, Lugduni 1661, concl. 243-244.)

Il Cardinal De Luca afferma senza esitazioni che “*se il fedecommesso si possa fare per contratto tra vivi, ancorché alcuni lo neghino, nondimeno l'opinione contraria è più ricevuta in pratica, non essendovi ragione da dubitarne*” (G. B. De Luca, *il Dottor volgare*, 1673, 10.24.7).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Anche Strykius dà atto espressamente che i privati possono disporre dei propri beni non solo mediante fedecommesso *mortis causa* ma anche *inter vivos*, mediante un contratto che obbliga il fiduciario a trasferire i beni che gli sono trasferiti in vita ad un soggetto terzo a cui il disponente non avrebbe potuto attribuirli direttamente (*"Scilicet disponunt homines de rebus suis vel per modum ultimae voluntatis, adhibitis solemnitatibus in illa republica, in qua vivunt, receptis, vel etiam per modum conventionis inter vivos. [...] hoc tamen illis, quae de prohibita alienatione tradere"*)⁽²⁾ S. Strykius, Opera Omnia, Florentiae, 1849, vol. VIII, Dis. 20.7).

La possibilità di costituire un fedecommesso *inter vivos* era, peraltro, data per scontata anche nei più remoti territori ove vigeva il diritto comune (*"[...] etiam pacto vel contractu fideicommissa constitui possint, junde donatarium intervivos, & aliumquem vis, inquem res cum onere fideicommissu transfertur, vel quimutuo pacto de re sua fideicommissu subjicienda se adstringit"*, W. Xavier Neumann von Puchholtz, Tractatus juridicus de fideicommissis familiae perpetui, Prague, 1795, p. 87).

Dunque, si possono condividere le conclusioni del Voet secondo il quale *"non v'ha dubbio potersi costituire fedecommissi non soltanto con atto d'ultima volontà, ma eziandio con atto fra vivi, collo aggiungere ad una donazione di cose la stipulazione di restituire esse cose donate ad un'altra persona, dimodoché alla persona alla quale debb'essere fatta la restituzione vien data eziandio l'azione utile personale nascente dall' equità per pretendere siffatto fedecommesso, non già l'azione reale: nel che i fedecommissi costituiti con atto fra vivi differiscono pel diritto romano dai fedecommissi introdotti con atto di ultima volontà. Che la stessa cosa sia pure adottata nelle moderne costumanze, di potere cioè con atto fra vivi costituire fedecommissi, e principalmente con patti dotali; sicché anzi le cose vengono affette e vincolate in tal modo tosto ché i fedecommissi sieno stati insinuati negli atti pubblici"* (G. Voet, Commento alle Pandette, Venezia, 1839, 36.1.9).

⁽²⁾ *"Naturalmente le persone dispongono dei loro beni o per testamento, usando le solennità richieste della repubblica in cui vivono, o anche per accordo tra vivi. [...] questo, però, per fare avere i beni a chi non potrebbe riceverli direttamente"* (traduzione di chi scrive).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il fedecommesso tra vivi non ha attratto l'attenzione della dottrina moderna per individuare le corrispondenze tra trust ed istituti fiduciari di diritto comune, in quanto essa si è concentrata esclusivamente sulla configurazione *mortis causa* del fedecommesso fiduciario.

Tuttavia, le forme di fedecommesso *inter vivos* presentano altrettanto interesse e, nel caso di specie, possono costituire la fattispecie normativa a cui ricondurre la Dichiarazione Istitutiva.

Il fedecommesso *inter vivos*, proprio perché si sviluppa integralmente nell'area dei contratti, ha un'ampia flessibilità e può variamente essere configurato, potendo anche replicare la conformazione di proprietà fiduciaria tipica del fedecommesso fiduciario *mortis causa* e del trust.

Infatti, la proprietà del fiduciario in un fedecommesso *inter vivos* può essere configurata come una proprietà fiduciaria, tanto quanto quella del fiduciario nel fedecommesso fiduciario *mortis causa*.

In entrambi, il fiduciario può essere privato di ogni diritto ai vantaggi economici della proprietà che riceve ("*commodum*").

Questa è la differenza fondamentale rispetto alla sostituzione fedecommissaria nella quale l'erede gravato ha sempre diritto a trarre vantaggi economici dai beni che gli sono trasferiti e che deve trasferire ai successivi fedecommissari, al netto delle utilità e dei beni che può trattenere per sé.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Infatti, come anticipato, nella sostituzione fedecommissaria, il gravato da fedecommissario aveva diritto di trattenere sempre e comunque un quarto dei beni per sé: la quarta tribellianica. Invece, nel fedecommissario *mortis causa* e nel fedecommissario *inter vivos* tale prerogativa è, normalmente, esclusa.

Così come il fiduciario in un fedecommissario *mortis causa* può avere l'obbligo di restituire tutti i beni che gli sono trasferiti insieme ai frutti - senza poter trattenere la quarta tribellianica: "*haeres fiduciarius tenetur restituere totam haereditatem una cum fructibus, non retenta pro se aliqua quarta*" (Rota Romana, 24 gennaio 1614, Romana haereditatis de Alexijs, Decisiones S.R.R. coram Iacobo Cavalerio (1629), dec. 557, n. 2) -, lo stesso obbligo può essere imposto in un fedecommissario *inter vivos*, che può dunque essere configurato in chiave fiduciaria.

Infatti, anche nel caso di fedecommissari *inter vivos*, la quarta tribellianica non rappresenta un ostacolo alla configurazione di una proprietà fiduciaria, che vieta al fiduciario di trattenere per sé alcun vantaggio ed obbliga il fiduciario a trasferire ai beneficiari del lascito tutti i beni che gli sono stati trasferiti, in quanto, "*la detrazione della trebellianica non si riferisce ai fedecommissari dovuti in forza non di ultima volontà ma di contratto o di patto*" (G. Voet, Commento alle Pandette, Venezia, 1839, 36.1.57).

La quarta tribellianica, infatti, si applica solo al fedecommissario *mortis causa*, perché la sua applicazione "*presuppone che il gravame sia imposto all'erede tenuto a restituire l'eredità con testamento*" ("*Hoc autem senatus consultum locum habet, sive ex testamento quis heres esset sive ab intesto rogatusque sit restituere hereditatem*" D. 36.1.1.5).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Inoltre, può essere sempre vietata l'appropriazione dei frutti al fiduciario di un fedecommissario fiduciario, perchè investito della sola amministrazione dei beni (ovvero quando “*administrationem tantum videtur concessisse haeredi*”, v. A. Perezius, *Praelectiones in duodecim libros Codicis Justiniani, Coloniae Allobrogum*, 1750, 6.49.14)

Infine, come in ogni fedecommissario (A. Gomez, *Commentariorum libri tres* (1572), t. I, cap. V, n. 26: “*mortuo fideicommissario, ante illud tempus transmittet ad haeredes*”; M.A. Peregrino, *De fideicommissis* (1603), art. III, n. 19: “*ille fideicommissarius, quamvis ante diem decedat, fideicommissum transmittit in suos haeredes*”) gli obblighi imposti dal fedecommissario *inter vivos* si trasmettono agli eredi, in quanto si tratta di un rapporto su cui opera la successione a titolo universale sia dal lato attivo che passivo (G. Voet, *Commento alle Pandette*, Venezia, 1839, 36.1.67).

Anche il fiduciario in un fedecommissario *inter vivos* deve amministrare i beni come un buon padre di famiglia (J. Van Der Linden, *Institutes of the Laws of Holland, London*, 1828, 1.9.8.) ed è responsabile qualora tali beni vadano perduti per sua colpa o dolo (G. Voet, *Commento alle Pandette*, Venezia, 1839, 36.1.39.).

Dunque, anche in un fedecommissario *inter vivos* può essere conformata una posizione proprietaria analoga a quella dell'*heres fiduciarius* del fedecommissario *mortis causa*: una proprietà fiduciaria sui beni che sono affidati al fiduciario e che costui è obbligato ad attribuire integralmente ad altri e dalla quale non può trarre alcuna utilità.

Dunque, una proprietà fiduciaria analoga a quella del trustee e del fedecommissario *mortis causa* può essere conformata anche mediante il fedecommissario *inter vivos*, quando configurato in chiave fiduciaria.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Nell'ambito dei fedecommissi, il giudice nell'interpretare la dichiarazione di volontà del costituente deve dare effetto alla sua intenzione, anche a costo di discostarsi dal significato tecnico delle parole che egli ha impiegato" (*"verba menti non mentem verbis feruire debere item a proprietate verborum recedi possi, ut mentem sequamur"*, A. Gaill, *Praticarum Observatiumum, Coloniae Agrippinae*, 1616, 2.132.11).

Pertanto, il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal costituente un significato diverso da quello tecnico e letterale quando ciò permetta di dare effetto alle intenzioni dell'erettore del fedecommissso (*"a proprietate verborum recedi possi, ut mentem sequamur"* A. Gaill, *Praticarum Observatiumum, Coloniae Agrippinae*, 1616, 2.132.11).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si può allora affermare che la Dichiarazione Istitutiva, sebbene priva degli elementi richiesti dalla legge per la valida istituzione di un trust, ai sensi della Legge sul Trust, e di quelli richiesti per la stipulazione di un contratto di affidamento fiduciario, possa essere interpretata come una dichiarazione istitutiva di fedecommissso *inter vivos* al fine di dare effetto alle intenzioni della disponente che intendeva assicurare l'amministrazione fiduciaria dei beni che ha trasferito al ricorrente con l'obbligo di distribuirli, nel tempo, ai beneficiari.

Infatti, si deve condividere il fatto che *"i trust viziati nella forma, piuttosto che nulli, siano in realtà semplicemente sottratti al regime della legge speciale, potendo essi rimanere validi per diritto comune sammarinese, laddove ricadano sotto la sua disciplina sussidiaria. Quanto alle forme e al nome sarebbero negozi distinti dal trust così come regolato dalla legge speciale; ma nella sostanza potrebbero surrogarne la funzione e gli effetti"* (F. Treggiari, *Trusts e diritto comune, Il Trust nella nuova legislazione di San Marino*, Rimini, 2005, p. 53).

Facendo applicazione di quanto sopra esposto al caso di specie, si rileva che il rapporto oggetto del procedimento presenti le seguenti caratteristiche:



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- è stato istituito con un atto scritto *inter vivos*, la Dichiarazione Istitutiva;
- in virtù di tale atto, la Disponente ha affermato di trasferire contestualmente al Ricorrente parte dei propri beni (euro 5.000,00) e che ulteriori trasferimenti di beni sarebbero seguiti con atti *inter vivos* e *mortis causa* affinché costui li curasse, senza potervi trarre alcun godimento, e li attribuisse ai soggetti da lei designati;
- la Disponente intendeva configurare la proprietà trasferita alla società quale proprietà fiduciaria.

Quanto a quest'ultimo punto, le premesse, la struttura e il linguaggio della Dichiarazione Istitutiva, a prescindere dai *nomina* impiegati, appaiono però idonei ad indicare l'intenzione di istituire il ricorrente quale fiduciario di un fedecommesso fiduciario perfezionato *inter vivos*, sebbene con effetti proiettati anche oltre la vita della Disponente.

In conclusione, detta volontà risulta conforme alla fattispecie di fedecommesso fiduciario *inter vivos* prevista dal diritto comune e dunque il Ricorrente può essere considerato un fiduciario a tal titolo.

Il fedecommesso *inter vivos*, al pari del trust disciplinato nella Legge sul Trust e del contratto di affidamento fiduciario, rientra nella nozione di "trust amorfo" delineata dall'art. 2, della Convenzione dell'Aja, e può ottenere il riconoscimento all'estero sulla base delle disposizioni della Convenzione stessa.

Infatti, tale schema negoziale costituisce rapporti giuridici che presentano le caratteristiche riconducibili al concetto di "trust amorfo" individuato dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja, anche se non si tratta di un trust ai sensi della L. 1° marzo 2010, n. 42.

§ 5. La giurisdizione e la competenza della Corte in virtù della nuova qualificazione della Dichiarazione Istitutiva e la legittimazione a ricorrere della Società



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

A fronte delle considerazioni svolte, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione della Corte in riferimento alle domande proposte dal Ricorrente.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge sul Trust, la giurisdizione della Corte sussiste anche quando *“la legge applicabile al trust sia il diritto della Repubblica di San Marino”*.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge sul Trust, *“l'individuazione della legge regolatrice e il riconoscimento dei trust esteri creati per volontà del disponente e provati per iscritto sono retti dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento”*.

Dunque, il concetto di *“legge applicabile al trust”* ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge sul Trust deve essere interpretato e ricostruito alla luce delle disposizioni della Convenzione dell'Aja, a cui la stessa legge fa espresso rinvio (cfr. Corte per il Trust, Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari, p. 41).

Sul punto, la Convenzione *“stabilisce la legge applicabile al trust”* (art. 1), chiarendo che *“per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico”* (art. 2).

Il concetto di *“legge applicabile al trust”* presente nella norma sulla giurisdizione contenuta nell'art. 5 della Legge sul Trust rappresenta una categoria di diritto internazionale privato e, come tale deve essere interpretato alla luce della definizione dell'analoga categoria contenuta nella Convenzione dell'Aja, a cui l'art. 4 della Legge fa riferimento.

Tale categoria internazionalprivatistica è, evidentemente, intesa a ricomprendere non solo il trust come configurato dalla legge in questione ma tutti gli istituti, interni ed esteri, che rientrano nel concetto di *“trust amorfo”* definito nella Convenzione dell'Aja, che rappresenta l'unica definizione della categoria presente nel diritto sammarinese.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Dunque, rientrano in questa categoria non solo i trust come tali denominati da una specifica legge regolatrice, ma anche istituti analoghi quali l'affidamento fiduciario o il fedecommesso fiduciario *inter vivos*.

Tanto che la legge 1° marzo 2010 n. 43 relativa all'affidamento fiduciario non contiene una norma specifica per tale contratto in punto di giurisdizione e per il suo radicamento si deve fare applicazione dell'art. 5 della Legge sul Trust.

Alla luce dei principi sopra richiamati, si può affermare che nella categoria internazionalprivatistica di trust contenuta nell'art. 5 della Legge sul Trust rientra altresì l'istituto del fedecommesso fiduciario *inter vivos*, al quale può essere ricondotta la Dichiarazione Istitutiva.

Ne discende che, nel caso di specie, esiste la giurisdizione sammarinese proprio perché, ai fini dell'art. 5, la legge regolatrice del rapporto è il diritto sammarinese.

La competenza della Corte a trattare la questione nell'ambito della propria volontaria giurisdizione richiede un ulteriore approfondimento.

La volontaria giurisdizione della Corte, infatti, si estende ad istituti diversi dal trust.

L'art. 12 del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n. 128, infatti, prevede che: “*i provvedimenti previsti dagli articoli 53, 54 e 55, primo comma, della Legge 1° marzo 2010 n. 42 e dell'articolo 16 della Legge 1° marzo 2010 n. 43 sono richiesti al Presidente con ricorso e da lui pronunciati, assunte sommarie informazioni e, qualora egli lo ritenga, sentita la persona contro cui il provvedimento è richiesto o altre persone interessate*”.

Devono dunque ritenersi ricompresi nella volontaria giurisdizione non solo i provvedimenti basati sulla legge sul trust ma certamente anche i provvedimenti previsti dall'art. 16 della L. 1° marzo 2010, n. 43 sul contratto di affidamento fiduciario.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Tale norma prevede che l' *"autorità giudiziaria, provvedendo con decreto motivato su ricorso di qualsiasi interessato, assunte, se del caso, sommarie informazioni, può: a) in mancanza dell'affidante e di soggetti da lui designati o in caso di loro inerzia, adottare provvedimenti corrispondenti all'esercizio dei poteri di cui al comma 1 lettera c dell'articolo 5; b) impartire direttive all'affidatario; c) integrare il contratto per mezzo di nuove disposizioni o modificare o eliminare disposizioni del contratto se ciò appare utile per la migliore attuazione del programma destinatorio"*.

In forza della disposizione richiamata anche l'affidatario fiduciario può ricorrere alla Corte in volontaria giurisdizione per ottenere provvedimenti riguardanti il controllo e la supervisione di questo rapporto.

Lo stesso può dirsi per i rapporti nascenti da fedecommesso, anche se, in questo caso, il potere del giudice trova il suo fondamento nel diritto comune, non in quello statutario.

Infatti, si deve ricordare che non sono estranei alla tradizione di diritto comune i procedimenti amministrativi concernenti la modifica di fedecommissi, in particolare, quelli finalizzati alla dispensa dal divieto di alienazione eventualmente imposto da colui che ha eretto il fedecommesso (G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare*, Venezia, 1843, lib. 10. cap. XXXI. n. 12).

Tali procedimenti amministrativi vennero poi delegati al giudice.

Lo conferma Domat: *"se poi venga meglio accordar la grazia della deroga per la vendita di un fondo soggetto a fedecommesso, o pure permettere che si contragga un debito a mutuo o a censo redimibile; non può generalmente determinarsi con una regola certa, ma tutto dee rimettersi al prudente arbitrio del magistrato che ha dal principe la facoltà delegata di conoscere ed accordar simili derogazioni"* (J. Domat, *Le leggi civili nel loro ordine naturale*, Napoli, 1839, vol. 5, 5.5.3).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

A Milano, era sempre possibile rivolgersi al sommo giudice del Ducato: il Senato (A. Rho, *Tractatus de analogis, univocis et aequivocis iuris utriusque decisiones amplissimi Senatus Mediolani et aliorum supremorum magistratuum includens*, Venezia, 1586, lib. I, cap. XXX, n. 117-120, p. 245-246).

Merlin riporta decisioni delle corti di Liegi e Malines, in epoca di diritto comune, aventi ad oggetto provvedimenti di volontaria giurisdizione intesi a modificare i vincoli imposti con fedecommesso (P. A. Merlin, *Dizionario Universale ossia Repertorio Ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto*, Tomo I, Venezia, 1834, Lib. 12. § III art. VI).

Il ricorso al giudice era possibile anche per quelle modifiche che riguardano il termine del fedecommesso, potendo le parti rivolgersi al giudice per scioglierlo anticipatamente.

Voet testimonia che “il tribunale d’Olanda ebbe a concedere alquante volte, previa cognizione di causa, di siffatti scioglimenti di fedecommesso a chi ne lo richiedeva” (G. Voet, *Commento alle Pandette*, Venezia, 1839, 36.1.70)

Dunque, secondo le regole del diritto comune, un fiduciario o un fidecommissario può, nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, adire il giudice per chiedere la modifica concernente un fedecommesso (*inter vivos* o *mortis causa*) e l’autorità giudiziaria ha il potere per emanare un corrispondente provvedimento.

Giudice competente a trattare tali materie e procedimenti è comunque la Corte per il Trust e i rapporti fiduciari.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Infatti, l'art. 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 (come modificata dalla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n. 1) stabilisce che *“La Corte ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall'affidamento o dalla fiducia, quali trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzione di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolati”*.

Tra le materie oggetto di competenza della Corte, la norma menzionata richiama esplicitamente le fattispecie di fedecommesso con la conseguenza che la Corte ha il potere e il dovere di pronunciarsi *“per tutti i casi e le controversie”* relative alle vicende che interessano il fedecommesso sia in sede contenziosa (*“controversie”*), che in sede di volontaria giurisdizione (*“per tutti i casi”*).

Alla luce delle norme richiamate è possibile affermare che sussista non solo la giurisdizione sammarinese, ma anche la competenza di questa Corte ad amministrare la propria volontaria giurisdizione al fine di modificare la Dichiarazione Istitutiva su istanza del Ricorrente.

§ 6. Sulla invalidità della clausola arbitrale prevista dall'atto di modifica del [REDACTED]

Come già esposto, nell'ambito di una causa di volontaria giurisdizione, non può essere emesso un provvedimento avente ad oggetto una declaratoria di invalidità di un negozio e idoneo a formare il giudicato.

Tuttavia, ai fini della trattazione della questione preliminare circa la competenza giurisdizionale di questa Corte, occorre verificare se la clausola arbitrale prevista nell'atto del [REDACTED] quest'ultimo avente ad oggetto la modifica del regolamento della Dichiarazione Istitutiva, possa essere considerata valida.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Tale atto prevedeva l'introduzione nel testo originario della Dichiarazione Istitutiva della seguente dizione *“Qualsiasi questione inerente l'istituzione, la validità o l'esecuzione del Trust o dei negozi dispositivi in favore del Trustee, inerente o meno a una controversia in atto o prospettata, è obbligatoriamente e esclusivamente sottoposta alla Camera Arbitrale costituita presso l'Associazione ‘Il trust in Italia’, in forza della cui regolamentazione potranno essere pronunciati i medesimi provvedimenti che potrebbero pronunciare il giudice dello Stato la cui legge regola il Trust o la materia in questione in sede contenziosa quanto di volontaria giurisdizione”*.

La Dichiarazione Istitutiva, tuttavia, consente al fiduciario di modificare il regolamento ivi previsto soltanto nei limiti della scelta di una diversa legge regolatrice. Vi si legge infatti: *“Successivamente potrete, ove lo riteniate opportuno, sottoporre il Trust a una diversa legge, ma soltanto previo consenso del Guardiano”* (doc. 1 allegato al Ricorso e doc. 1 del fascicolo telematico del presente procedimento, pag. 6).

Dagli atti di causa risulta che il Ricorrente abbia posto in essere complessivamente due atti di modifica della Dichiarazione Istitutiva.

Dapprima, l'atto del [REDACTED] (doc. 3 allegato al Ricorso e doc. 2 del fascicolo telematico del presente procedimento) e, successivamente, l'atto del [REDACTED] (doc. 9 allegato al Ricorso e doc. 6 del fascicolo telematico del presente procedimento).

Riassumendo, le modifiche apportate il [REDACTED] alla Dichiarazione Istitutiva da parte del Ricorrente sono le seguenti:

- (1) sostituzione della legge regolatrice della Dichiarazione Istitutiva, individuata originariamente nell'ordinamento del trust vigente nella Repubblica di San Marino, con la Trusts (Jersey) Law 1984;



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- (ii) assoggettamento di alcune materie (obblighi del trustee, poteri del trustee, cessazione del trustee e trasferimento dei beni in trust, responsabilità del trustee, beneficiari, guardiano) alla Legge sul Trust di San Marino;
- (iii) inserimento della clausola arbitrale con deferimento obbligatorio delle controversie riguardanti l'istituzione, la validità, l'esecuzione della Dichiarazione Istitutiva o dei negozi dispositivi in favore del Trustee alla Camera Arbitrale costituita presso l'Associazione "Il trust in Italia";
- (iv) sostituzione della clausola relativa alla durata con la previsione della cessazione del rapporto quando il fondo non sarà più dotato di beni o essi saranno insufficienti per il raggiungimento delle finalità indicate nell'atto; laddove questa situazione non si verificasse, estinzione del rapporto al compimento dei cento anni del trust.

Senza entrare nel merito della legittimità o opportunità delle modifiche di cui ai superiori punti, ci si limita a rilevare che disposizioni indicate ai nn. (iii) e (iv), rispettivamente riguardanti l'introduzione della clausola arbitrale e la modificazione della durata del rapporto, non riguardano la modifica della legge regolatrice e appaiono pertanto, con tutta evidenza, non autorizzate da alcuna previsione della Dichiarazione Istitutiva.

Le successive modifiche del [REDACTED] riguardano, invece, soltanto l'applicazione della Trusts (Jersey) Law 1984 o della Legge sul Trust con riferimento a specifici ambiti di disciplina, alcuni dei quali oggetto del precedente atto del 2020. Ci si astiene anche qui da un giudizio di merito sulla legittimità o opportunità di tali atti.

Le conseguenze della adozione unilaterale da parte del fiduciario di modifiche ad una dichiarazione istitutiva di fedecommesso, in assenza del relativo potere concesso dal fedecommittente, devono essere esaminate alla luce dell'ordinamento di tale istituto di *ius commune*.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

La Dichiarazione Istitutiva si sostanzia in una dichiarazione della Disponente nei confronti del Ricorrente del seguente tenore: *“in quanto miei trustee Vi trasferirò alcuni miei beni – in parte con separato documento, in parte nei prossimi giorni e in parte alla mia morte (oltre a euro 5.000,00 (cinquemila) contemporaneamente alla sottoscrizione di questa lettera) – affinché Voi li impieghiate secondo le mie direttive, che sono le seguenti...”*. Tra le direttive impartite, vi sono quelle in ordine alla riservatezza, al rendiconto e alla gestione dei beni in favore dei beneficiari nonché alla consegna dei beni al termine finale.

A tale dichiarazione segue una semplice accettazione sottoscritta dal fiduciario nei seguenti termini: *“Per accettazione dell’ufficio di trustee e delle disposizioni che precedono”*.

Contestualmente alla sottoscrizione della Dichiarazione Istitutiva, avveniva il trasferimento della somma ivi prevista, a cui sarebbero seguiti nel tempo gli ulteriori atti di trasferimento dei beni, sia *inter vivos* sia *mortis causa*, sempre da assoggettare alle medesime regole espresse nel programma stabilito dalla Disponente.

In generale, può affermarsi che la genetica di un fedecommesso perfezionato *inter vivos* si sostanzia in due momenti logici:

- (1) il primo, attinente alla comunicazione della volontà del disponente al fiduciario, il quale si impegna a dare esecuzione alla reale destinazione dei diritti oggetto del fedecommesso in favore dei beneficiari;
- (2) il secondo, relativo all’atto di trasmissione, da potere del disponente, dei diritti oggetto del fedecommesso.

Per quanto concerne il primo momento, si tratta per il fiduciario della ricezione di una volontà già formata unilateralmente dal disponente.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

La disciplina delle disposizioni fiduciarie comunicate dal testatore al proprio futuro erede in modo non solenne, in diritto romano trovava la propria fonte principale nella costituzione giustinianea del 531 sul fedecommesso orale (C. 6,42,32). Bartolo da Sassoferrato, nel commentare tale costituzione, affermava che il lascito può valere *in vim contractus*, qualora il testatore si facesse promettere dall'erede istituito di darvi esecuzione.

L'intuizione di Bartolo era quella di vedere nella promessa dell'erede di eseguire la fiducia che gli viene richiesta dal testatore il perfezionamento di un contratto.

Così si esprimeva Bartolo: «*ponere in fide haeredis, ita quod haeres promittat hoc defuncto, sapit naturam contractus et ita haeres, quod promittat, ad hoc convenitur*» ⁽³⁾ (Bartolo da Sassoferrato, Commentaria, IV. In secundam Infortiati partem, Venezia 1602, in Dig. 30, 55, n. 2, f. 15va.; in senso conforme, tra gli altri, il Graziani affermava “*si vero haeres promittit expresse testatori aliquid facere et ita res transit in contractum, cum habebat expressam voluntatem duorum*” ⁽⁴⁾ in Disceptationum forensium iudiciorum, t. IV, Coloniae Allobrogorum: Apud Petrum Albertum, 1622, disc. 650, n. 32).

Occorre tuttavia notare che coloro che hanno sostenuto la concezione “contrattuale” del fedecommesso, che poi avrebbe nel tempo assunto crescente rilievo, lo hanno fatto dichiaratamente ed esclusivamente per raggiungere una modalità più agevole di prova della *voluntas testatoris*.

I requisiti che attengono alla solennità del testamento, avrebbero potuto, infatti, secondo Bartolo, essere superati in virtù del “*sapit naturam contractus*” della promessa espressa dal fiduciario rispetto alla dichiarazione della volontà proferitagli dal fedecommittente.

⁽³⁾ “Porre nella fiducia dell'erede, in modo che l'erede prometta ciò al defunto, ha la natura di un contratto e quindi l'erede, in quanto promette, è vincolato a ciò per convenzione” (Trad. del redigente).

⁽⁴⁾ “Se, invece, l'erede promette espressamente al testatore di fare qualcosa, ciò assume la natura di un contratto, poiché vi era la volontà espressa di entrambe le parti” (Trad. del redigente).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il vantaggio di convenire in giudizio l'erede *ex stipulatu* consisteva nella prova dell'obbligazione fiduciaria, che poteva essere raggiunta anche a mezzo di due soli testi, quanti ne erano richiesti per i contratti in genere, e non già attraverso la forma più complessa della prova delle ultime volontà (F. Treggiari, *L'oro e la coscienza. La fiducia testamentaria nell'età dei codici*, in www.historiaetius.eu - 16/2019 - paper 21).

Secondo la prospettiva di Bartolo, pertanto, il fedecommesso istituito senza solennità finisce per partecipare delle due nature: quella di atto di ultima volontà e quella di atto tra vivi, eventualmente sommando, a beneficio dei 'veri' eredi e dei 'veri' legatari, i diritti, le azioni e il regime probatorio di entrambi gli atti (v. F. Treggiari, *Minister ultimae voluntatis*, Napoli, 2002, 395).

La doppia natura del fedecommesso in parola non deve tuttavia distogliere l'attenzione dal fatto che il fedecommesso è innanzitutto basato su una espressione della libera volontà del disponente attinente alla destinazione dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Del resto, gli sforzi dei giuristi coinvolti nell'interpretazione delle regole dei fedecommissi si sono storicamente concentrati sul riscontro e sulla preservazione della volontà dei fedecommittenti, lasciando al margine la volontà del fiduciario, intesa quale mera accettazione della preghiera rivoltagli dal primo.

Si trattava sempre di "*servare ad unguem* [ossia con estrema precisione] *dispositionem testatoris*" (B. Soncino, Cons., IV, 94, n. 8). Da qui, il dibattito medievale circa le modalità di riscontro di tale centrale volontà, secondo le due posizioni: una mirante alla osservanza della volontà del disponente, quale appariva dai modi della sua manifestazione; l'altra tendente alla ricerca della autentica volontà del medesimo ed alla attuazione più completa di essa (R. Trifone, Noviss. Digesto Italiano, voce "fedecommesso", VII, Torino, 1961, 198 e ss.).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

In generale, sul punto, il Tartagni poneva il principio secondo cui “*fideicommissorum materia est totaliter fundata in voluntate defuncti*” (A. Tartagni, *Consilia*, libro IV, cons. 100, n. 5, Ex Officina Damiano Zenari, Venetiae, 1578, c. 79v. 21).

La preminenza della volontà del fedecommittente era riflessa nell'unico rimedio disponibile per distanziarsene in caso di insorgenza di problemi correlati alla sua rigorosa applicazione, e cioè, come si è visto modo di approfondire *supra* (v. § 5), quello del ricorso al *princeps* o agli organi giudiziari che si facevano portatori della sua autorità.

Il cardinale De Luca, conferma a più riprese, in proposito, la potestà del *princeps* – e dunque anche del giudice che agisce *loco principis* – di derogare alle disposizioni che formano fedecommissi: “*E sebbene quest'opinione nella pratica non è ricevuta, mentre siffatte disposizioni anche perpetue, e soccessive, sono senza dubbio stimate valide, e hanno la loro osservanza, ed esecuzione; nondimeno è anche opportuno il sapere tal questione per conferma di quel che si è detto, cioè che il derogare a fedecommissi, non sia altrimenti un'offendere la Legge della natura, ma che il tutto nasca dalla Legge umana, ovvero positiva, alla quale il Principe come Legge positiva animata può derogare*” (G.B. De Luca, *Istituta Civile*, Libro II, Eredi Degni Impressori Camerali e Vescovili, 1733, 330; v. A. Monti, *Fedecommissi lombardi: profili giuridici e riflessi privati delle dispense senatorie*, in *Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée*, 2012, 500).

Così, a Milano, malgrado il divieto di alienazione imposto sui beni vincolati a fedecommesso era sempre possibile rivolgersi al sommo giudice del Ducato, il Senato, che in forza dei suoi poteri, poteva concedere una dispensa *ad hoc*.

È interessante notare come il Senato di Milano occupandosi di siffatte dispense abbia precisato che esse non venivano concesse se non ove fosse stato accertato come verosimile che il disponente, qualora avesse considerato le ragioni sopravvenute dedotte in giudizio, non avrebbe posto i divieti attinenti l'alienazione dei beni.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Senato dimostrava, in questo modo, di mantenere l'attenzione focalizzata sulla volontà del disponente, ai fini della sua scrupolosa salvaguardia; al limite concedendo di derogarvi attraverso la *fiction* di una ragionata proiezione della volontà del disponente medesimo nel tempo successivo alla sua morte.

A riguardo, il Senato precisava come non si concedessero dispense "*adversus prohibitiones testatoris, ne filii bona intra certum tempus alienent, nisi ex causa, quam si testator cogitasset, verisimile sit, quod prohibitionem non fecisset*"⁽⁵⁾ (Ordini 15 gennaio 1580 e 11 agosto 1616, in Ordines 1743, 106 e 221).

L'estrema cautela nell'intervenire sulla volontà del fedecommittente è recepita e rafforzata nei moderni ordinamenti basati sul diritto comune.

In Sud Africa, ad esempio, vige il principio secondo cui le corti non hanno un potere discrezionale generale per autorizzare una deroga ai termini di un fidecommesso. In alcune circostanze, tuttavia, esse possono autorizzarne l'alienazione di beni; ciò, peraltro, sulla base di tre principali presupposti stabiliti dal *common law* sudafricano (*Roman-Dutch law*) e ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalle norme positive: (i) il consenso dei fedecommissari, essendo costoro tutti maggiorenni e capaci, se il fedecommesso è stato istituito esclusivamente nel loro interesse e per nessun altra ragione; (ii) che l'alienazione sia *ob causam necessariam*; (iii) che l'alienazione risulti in una surrogazione di beni maggiormente vantaggiosi nell'interesse dei fedecommissari (V. Ex parte Visagie 1940 CPD 42; Ex Parte Jewish Colonial Trust Ltd: In Re Estate Nathan 1967 (4) SA 397 (N) , 408E-F; Ex parte Coetzee 1949 (2) SA 533 (O), 540).

⁽⁵⁾ "contro le proibizioni del testatore, affinché i figli non alienino i beni in un certo tempo, salvo il caso in cui si tratti di una ragione che, se il testatore l'avesse considerata, è verosimile che non avrebbe imposto il divieto" (trad. del redigente).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Tale assetto è coerente con l'elaborazione del *common law* sudafricano con riferimento al potere giudiziale di modifica dei trust: *"the basic principle, to which there are significant exceptions, is that as the court has no general power to alter wills, or contracts so it has no general power at common law to alter trusts set up by will or contract. This is true apart from statute even if the proposed variation would clearly be to the advantage of all the beneficiaries under a trust created by the will or contract. The reason given is the public interest in giving effect to wills and contracts and respecting the expressed intention of the parties to them"* (E. Cameron - M.J. De Waal - E. Kahn - P. Solomon - B. Wunsh, *Honore's South African Law of Trusts*, Cape Town, 2002, § 314; B. Beinart, *Trusts in Roman and Roman-Dutch Law*, in *Journal of Legal History*, 1, 1980, 27).

Tornando al caso di specie, il fiduciario Ricorrente, il [REDACTED] ha sottoscritto un atto unilaterale contenente delle modifiche alla Dichiarazione Istitutiva, senza che la Disponente gli avesse attribuito il relativo potere - eccezion fatta per la parte del medesimo atto dedicata alla variazione della legge regolatrice - e senza autorizzazione della Autorità Giudiziaria.

Alla luce della centralità della volontà del disponente nel fedecommesso, si comprende come una modifica unilaterale, per iniziativa del fiduciario, sia inconciliabile con l'impianto stesso dell'istituto in questione.

Guardando, poi, alla natura contrattuale della Dichiarazione Istitutiva, formata dalla dichiarazione della Disponente e dalla accettazione del Ricorrente, l'unica modalità idonea alla modifica del regolamento del fedecommesso sarebbe stata, al più, quella di una simmetrica convenzione tra le medesime parti.

In alternativa, come chiarito, si sarebbe semmai potuto ricorrere alla Autorità Giudiziaria.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Quest'ultima avrebbe dovuto verificare la legittimità e la stringente necessità delle modifiche proposte, avuto riguardo all'interesse superiore alla conservazione della volontà della Disponente consacrata nella Dichiarazione Istitutiva, all'interesse dei fedecommissari, nonché alla effettiva legittimità dei contenuti delle modifiche proposte (con riferimento alla validità della clausola arbitrale in questione v. *funditus* infra §8).

Per sgomberare il campo da equivoci, la predisposizione e la sottoscrizione dell'atto di modifica del [REDACTED] nella parte esulante dalle modifiche della legge regolatrice, non integra un comportamento del Ricorrente posto in violazione della fiducia della Disponente; una tale violazione avrebbe dovuto, infatti, sostanziarsi in una produzione di effetti contrastanti con la volontà di costei.

Si tratta, bensì, di un atto irrimediabilmente inidoneo a produrre alcun tipo di effetto, a cagione sia della sua struttura sia del contenuto; della struttura, in quanto atto unilaterale e posto in essere da un soggetto privo di legittimazione, e del contenuto, in quanto contempla una illecita modifica della suprema volontà della Disponente, come definitivamente consacrata nella Dichiarazione Istitutiva, e non autorizzata in virtù di provvedimento giudiziale.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Sul punto ci si riporta al magistero di consolidata giurisprudenza: “*Nell’ordinamento sammarinese, così come nello ius commune, è assente la teoria generale della invalidità. Secondo lo ius civile una fattispecie o è valida o è inesistente, e tale conseguenza deriva dal fatto che la violazione di norme di legge proibitive perfectae determina la radicale incapacità a produrre effetti e, dunque, l’inesistenza giuridica della fattispecie medesima: è quella che, secondo il linguaggio moderno (di derivazione francese), si definirà come nullità assoluta. Nel nostro sistema, pertanto, vi è un doppio binario: “nullità” che comporta inesistenza dell’atto quando vi sia violazione di una norma imperativa; “nullità” che fa venir meno gli effetti dell’atto retroattivamente quando lo stesso arrechi una irreparabile ingiustizia ad una delle parti, ritenuta meritevole di tutela. La sanzione della nullità (assoluta) per contrarietà a norme imperative può trovare applicazione solo nei casi espressamente previsti, vale a dire, di violazione di norme proibitive perfectae, ovvero quando la violazione incide sul contenuto del contratto in maniera tale da determinarne ab origine l’idoneità a produrre effetti, senza che possa essere estesa alla violazione delle norme di comportamento poste a carico delle parti*” (Sentenza del 4 agosto 2010 n.109, Commissario della legge Dott. Valeria Pierfelici).

L’atto in parola è pertanto affetto da nullità assoluta, per la parte in cui introduce modifiche ulteriori rispetto alla variazione della legge regolatrice, essendo queste ultime le uniche autorizzate dalla Disponente.

Per chiarezza, si precisa che quanto esposto non è perfettamente trasferibile all’ambito dei trust retti dalla legge sammarinese, nei quali non emergono le problematiche relative alla modifica dei contratti, ma in cui, tuttavia, emerge la medesima attenzione alla centralità della volontà del disponente che si riscontra nella disciplina dell’istituto di *ius commune*.

La Legge sul Trust, invero, si caratterizza e si distingue dalle omologhe leggi estere per essere informata a determinati principi dai quali promanano regole particolari.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Tra questi principi, quello della destinazione pone al centro dell'istituto la libera volontà del disponente di dettare regole di funzionamento del trust in seno all'atto istitutivo, fatto salvo il rispetto delle norme imperative (v. A. Vicari, *La scelta della legge regolatrice dei trust: una questione di principia beneficiari*, *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pp 364 - 376).

Espressione manifesta della polarizzazione della disciplina del trust sammarinese verso questo principio, è, ad esempio la degradazione a norma dispositiva della regola riguardante l'estinzione anticipata del trust ad iniziativa dei beneficiari, là dove nell'ordinamento inglese essa è inderogabile (v. *Saunders v Vautier* [1841] EWHC J82, (1841) 4 Beav 115; nel *Baliato di Jersey v. Art. 43*, comma 3, *Trusts (Jersey) Law 1984*).

Ma espressione del principio in parola sono, altresì, proprio le regole relative alla modifica del regolamento di trust.

La prima prevista all'art. 13 della Legge sul Trust, secondo cui *"L'atto istitutivo può prevedere che le disposizioni in esso contenute e la scelta della legge regolatrice siano modificabili nell'interesse dei beneficiari o per promuovere lo scopo del trust"*.

La seconda prevista ai sensi dell'art. 53 comma 4 della Legge sul Trust, secondo cui: *"Il trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza per essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri o per ottenere ratifica in relazione a un atto già compiuto o per fare apportare dal giudice le modificazioni dell'atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune"* (sui presupposti, i criteri e i limiti di intervento della Corte nei procedimenti di volontaria giurisdizione aventi ad oggetto la modifica dei regolamenti di trust v. *funditus* infra § 8).

La modifica di un regolamento di trust può essere, dunque, posta in essere dal trustee o da altro soggetto legittimato dal disponente in virtù di apposita disposizione dell'atto istitutivo, oppure dal trustee, previa autorizzazione giudiziale (fatti salvi i poteri del giudice di apportare direttamente modifiche agli atti di trust). *Tertium non datur*.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

In definitiva, dalle citate disposizioni della Legge, può enuclearsi in negativo la seguente regola: sono vietate le modifiche del regolamento di trust che non siano legittimate in virtù di un potere concesso dal disponente, in sede di istituzione del trust, oppure di una specifica autorizzazione giudiziale in favore del trustee.

Un eventuale atto che infranga tale regola sarebbe sanzionato con la nullità, in quanto inidoneo a produrre alcun effetto giuridico, poiché posto in violazione di una norma imperativa riguardante la struttura e il contenuto dell'atto stesso (v. sopracitata Sentenza del 4 agosto 2010 n. 109, Commissario della legge Dott. Valeria Pierfelici).

Quanto alla struttura dell'atto, esso sarebbe realizzato da un soggetto non dotato dei poteri necessari per perfezionarlo. Quanto al contenuto, le modifiche ivi contemplate difetterebbero della autorizzazione giudiziale prevista per legge.

L'iniziativa del trustee non potrebbe essere, invece, riportata alla violazione di norme di condotta, quali sono quelle elencate dalla Sezione II "Degli obblighi del trustee" della Legge sul Trust, regolanti gli obblighi generali di buona fede e diligenza nell'adempimento (art. 20) e i doveri specifici del fiduciario. La violazione di queste ultime norme - qualora non si sostanzi incidentalmente anche in violazioni di norme imperative attinenti alla struttura e al contenuto dei negozi giuridici posti in essere oppure non eludano l'interesse dei beneficiari - determina, non già la nullità, bensì il sorgere degli obblighi di risarcimento del danno cagionato al fondo in trust o ai beneficiari e dell'eventuale ripristino dello *status quo ante*, come previsto ai sensi dell'art. 42, "Inadempimento degli obblighi previsti dalla Legge e dall'atto istitutivo", della Legge sul Trust.

§ 7. (segue) Sul contenuto della clausola arbitrale prevista dall'atto del [REDACTED]



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Come è stato chiarito nel precedente paragrafo, l'atto del [REDACTED] è affetto da nullità assoluta nella parte in cui prevede modifiche ulteriori rispetto a quelle concernenti la variazione della legge regolatrice. La disposizione inerente alla clausola arbitrale non può, pertanto, considerarsi vigente.

Nonostante il superiore rilievo sia assorbente sul punto, appare il caso di rammentare che la Corte ha già avuto modo, in altri procedimenti, di esaminare gli effetti del deferimento ad arbitri di materie oggetto di volontaria giurisdizione e, in particolare, si è diffusamente espressa con l'Ordinanza del 9 febbraio 2023 (Giudice Andrea Vicari).

Lo stesso Ricorrente ha inoltre prodotto in giudizio l'Ordinanza del 22 marzo 2023, Causa n. 01/VG/2022 (Giudice Andrea Vicari) che, rinviando espressamente alle motivazioni svolte nella predetta Ordinanza del 9 febbraio 2023, conclude sulla non deferibilità in arbitri delle domande che attrarrebbero procedimenti di volontaria giurisdizione (cfr. doc. 13 allegato al Ricorso e doc. 8 del fascicolo telematico del presente procedimento). Qui di seguito ci si limiterà a porre l'attenzione sulla natura pattizia e non unilaterale della clausola *de qua* e a richiamare quanto già statuito dalla giurisprudenza della Corte.

In merito alla clausola arbitrale oggetto di esame, la Corte ha affermato che: *“Inoltre, l'atto istitutivo non può costituire vere e proprie obbligazioni in capo ai beneficiari mentre tali obbligazioni devono essere l'effetto necessario di ogni convenzione arbitrale ai sensi della Convenzione di New York, in quanto mediante tale convenzione le parti devono “obbligarsi a deferire ad arbitri” (“undertake to submit to arbitration”, art. 2, comma I, Convenzione di New York).*



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

L'atto istitutivo è, peraltro, privo di un elemento fondamentale - il consenso dei beneficiari - per essere ricondotto alla categoria del contratto o dell'accordo e le sue clausole non possono produrre effetti obbligatori per i beneficiari, come invece richiederebbe l'art. 2 della Convenzione di New York (v. Corte per il Trust, Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari).

Per questo, una clausola arbitrale presente in un documento che contiene l'atto istitutivo di trust non potrà dunque essere "an arbitral clause in a contract" ma potrebbe, se accettata, essere un autonomo e separato "arbitration agreement, signed by the parties" ai sensi dell'art. 2, comma II, della Convenzione di New York (v. Corte per il Trust, Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari).

Non pregiudica questa possibilità il fatto che tale accordo sia presente nel medesimo documento che contiene un altro negozio giuridico (l'atto istitutivo di trust).

L'accordo arbitrale e l'atto istitutivo rimangono due negozi totalmente separati ed indipendenti anche se contenuti nel medesimo documento. Ognuno è dotato di regole di validità, requisiti di forma ed effetti propri, anche se entrambi sono contenuti nel medesimo documento.

Tuttavia, sarà necessario che tale consenso si formi specificatamente, mediante la sottoscrizione di tale accordo.

L'art. 2, comma II, della Convenzione di New York prevede questo accordo di arbitrato autonomo deve essere "firmato dalle parti" ("signed by the parties").

Trustee, beneficiari (e guardiano) devono dunque manifestare per iscritto il loro consenso, firmando l'accordo arbitrale oppure manifestare il loro consenso sempre per iscritto attraverso mezzi di comunicazione a distanza.

In mancanza di ciò, non potrà dirsi soddisfatto il requisito di forma per l'accordo arbitrale previsto dalla Convenzione di New York (v. Corte per il Trust, Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari).

Dagli atti non risulta che vi sia alcun accordo "firmato dalle parti" ("signed by the parties") ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York che obblighi le parti a ricorrere ad arbitrato né che i beneficiari abbiano espresso alcun consenso per iscritto.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Peraltro, non è possibile ritenere che tale accordo possa formarsi tacitamente (v. Corte per il Trust, Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari) e, inoltre, non avrebbe potuto nemmeno astrattamente formarsi tacitamente, dal momento che tra i beneficiari del Trust [REDACTED] vi sono soggetti non individuati, non nati e minori che, oggettivamente, non avrebbero potuto parteciparvi” (vd. Ordinanza del 22 marzo 2023 Giudice A. Vicari).

In conclusione, si conferma il corretto radicamento della presente causa dinanzi a questa Autorità Giudiziaria.

PARTE SECONDA

NEL MERITO DELLE DOMANDE FORMULATE DAL RICORRENTE

§ 8.- La modifica della Dichiarazione Istitutiva

Lette le numerose considerazioni del Ricorrente in relazione alla propria asserita buona fede e a quella degli altri soggetti coinvolti nei fatti dedotti in causa, prima di entrare nel merito della domanda, appare il caso di precisare che questa non è la sede per accertare eventuali responsabilità della Società nello svolgimento dell'incarico fiduciario portato avanti fino ad ora.

Per chiarezza, l'accoglimento dell'istanza di modifica del regolamento della Dichiarazione Istitutiva non comporta la ratifica di alcuna condotta del Ricorrente né convalida le sue affermazioni in ordine alla buona fede che avrebbe connotato l'esercizio dei suoi poteri fiduciari, l'azione del guardiano e dei professionisti consultati nelle vicende riguardanti l'istituzione ed i tentativi di modifica fino ad ora attuati dal trustee senza il ricorso al giudice.

L'attuale intervento della Corte, in ambito di volontaria giurisdizione, lascia, infatti, impregiudicata la facoltà, per qualsiasi legittimato, di agire in sede contenziosa contro i fiduciari e gli altri soggetti in merito ai fatti dedotti in causa in cui sono coinvolti.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Si chiarisce, sul punto, che un fiduciario, il quale si trovi dinanzi a scelte di particolare rilievo e complessità, deve sempre invocare preventivamente l'ausilio della volontaria giurisdizione della Corte.

A questo fine tende, ad esempio, l'art. 53, comma 4 della Legge sul Trust prevede che *“il trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza per essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri o per ottenere ratifica in relazione a un atto già compiuto o per fare apportare dal giudice le modificazioni dell'atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune”*; così come il comma 5, a mente del quale *“mediante presentazione di motivata istanza, il trustee che si trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di un atto inerente all'ufficio può domandare al giudice di pronunciarsi al riguardo anche impartendogli direttive”*.

Essendo il fiduciario il soggetto tenuto alla corretta amministrazione del patrimonio affidatogli, un effetto indiretto dei provvedimenti assunti ai sensi di queste norme è anche quello di fornire protezione a quei fiduciari che, rivolgendosi alla Corte, chiedano provvedimenti di indirizzo, di autorizzazione, di modifica del regolamento del negozio o di ratifica per attività che hanno già compiuto nel proprio ufficio (v. Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice Andrea Vicari, pag. 22).

Solo il fiduciario che si rivolga alla Corte in sede di volontaria giurisdizione non potrà poi essere chiamato a rispondere in relazione agli effetti del provvedimento ottenuto o delle attività poste in essere in conformità ad esso.

La giurisprudenza sammarinese ha chiarito, peraltro, come il ricorso alla Autorità Giudiziaria integri, alle volte, un vero e proprio dovere del trustee.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

In particolare, questa Corte, con ordinanza del 21 dicembre 2023 (Giudice A. Vicari) ha evidenziato che *“Nel ricorrere al giudice ai sensi dell’art. 53, il trustee [...] esercita un proprio potere e l’art. 20 comma I della Legge impone al trustee di agire con diligenza e buona fede nell’esercizio di ogni suo potere”*; dunque, *“il generale obbligo di agire con diligenza e buona fede che grava sul trustee ai sensi dell’art. 20, comma I, della Legge impone [...] a costui di ricorrere al giudice per ottenere, ai sensi dell’art. 53 della Legge, i provvedimenti opportuni a fronte di eventi sopravvenuti alla luce dei quali la passiva esecuzione delle disposizioni dell’atto istitutivo frustrerebbe la realizzazione degli scopi e delle finalità che avevano determinato il disponente ad istituire il trust o produrrebbe perdite ai beni in trust”*. A fronte di tali eventi, *“il trustee non può rimanere inerte ed è suo compito ricorrere al giudice per richiedere i provvedimenti opportuni”*. Infatti, *“il fatto che il trustee si sia conformato passivamente alle prescrizioni dell’atto istitutivo non esclude la sua responsabilità se, alla luce della situazione, un trustee che agisca con la diligenza del buon padre di famiglia che gestisce affari altrui ed in buona fede avrebbe dovuto ricorrere al giudice per ottenere di essere autorizzato ad una condotta più opportuna alla luce delle circostanze sopravvenute”*. Ad esempio, *“se le disposizioni dell’atto istitutivo impediscono la vendita di un bene ma la vendita si rivela necessaria alla luce di circostanze sopravvenute per evitare una perdita al fondo in trust, il trustee è tenuto a ricorrere al giudice per richiedere la modifica dell’atto istitutivo o l’autorizzazione a vendere”*.

Tuttavia, occorre aver riguardo al fatto che provvedimenti di volontaria giurisdizione non sono idonei a sottrarre il ricorrente da eventuali responsabilità correlate all’aver cagionato o concorso a cagionare gli stessi danni a cui abbia inteso, poi, porre rimedio attraverso un intervento finale della Corte.

Quanto detto consente di chiarire brevemente un ulteriore profilo, quello della motivazione delle iniziative giudiziali che stimolino l’esercizio della volontaria giurisdizione.

I provvedimenti di volontaria giurisdizione non sono mai concessi a tutela diretta degli interessi privati individuali del fiduciario. La protezione di costui nei termini esposti rappresenta solo un effetto indiretto dell’azione della Corte.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Nelle argomentazioni fornite dal Ricorrente in sede di introduzione del procedimento, negli eventuali successivi atti o in sede di assunzione di ulteriori informazioni, devono essere esposti con chiarezza gli elementi che costituiscono il presupposto della richiesta del provvedimento. Ciò, evidentemente, non preclude alla Corte di rinvenirne di ulteriori, in via integrativa, essendo comunque titolare di autonomi poteri d'ufficio di supervisione e controllo ai sensi dell'art. 53 comma 1 della Legge sul Trust.

Tali elementi non possono coincidere con l'interesse del Ricorrente a sottrarsi alle proprie responsabilità correlate all'esercizio di un potere ma devono essere conformi alle finalità ultime della volontaria giurisdizione, come descritte dal magistero di questa Corte: *“La volontaria giurisdizione tutela gli interessi privati, pubblici e superindividuali collegati al trust assicurando che i beni in trust vengano amministrati correttamente, ragionevolmente ed utilmente al fine di attuare le finalità del trust e che ciò avvenga nel rispetto della legge e dell'atto istitutivo. È la corretta amministrazione del trust che impedisce la lesione degli interessi pubblici, privati e superindividuali da questo direttamente o indirettamente dipendenti?”* (v. Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice Andrea Vicari, pag. 22).

Ne consegue che l'effetto protettivo sopradescritto sull'azione del ricorrente non potrebbe essere individuato, o rivelarsi in concreto, quale unica finalità ed elemento fondante di un ricorso in volontaria giurisdizione e, qualora tale si rivelasse, renderebbe l'iniziativa inammissibile.

Ciò chiarito e passando al merito della istanza di modifica del regolamento negoziale, il Ricorrente ha introdotto il presente procedimento al fine di ottenere una pronuncia che attui direttamente una modifica del regolamento della Dichiarazione Istitutiva, aggiungendo una disposizione circa l'obbligo a carico dell'agente residente di cui all'art. 6 comma 2 lett. “e” della Legge sul Trust (v. *supra* § 2).



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Con riguardo alla diversa ipotesi della concessione in favore dei trustee di autorizzazioni alla modifica del regolamento di trust, la Corte ha stabilito il principio secondo cui i requisiti per l'emissione di tali provvedimenti *“si sostanziano, in positivo, nella valutazione che le modifiche che si vogliono introdurre sono dirette a migliorare la gestione del patrimonio del trust e quindi a perseguire più efficacemente lo scopo in vista del quale il trust è stato istituito; in negativo, nel verificare che le modifiche non arrechino pregiudizio ai beneficiari presenti e futuri”* (Ordinanza, 27 novembre 2018, Giudice Prof. Antonio Gambato, p. 10).

Inoltre, è stato chiarito che *“la modifica può essere autorizzata solo se non arrechi un decremento del patrimonio del beneficiario e dunque non produca su tali diritti patrimoniali un effetto corrispondente a quello di un atto di disposizione o di rinuncia volontariamente compiuto dal beneficiario ai sensi dell'art. 50 o dell'art. 51 della Legge sul Trust, per i quali sarebbe necessario il consenso dei beneficiari già titolari di tali diritti e che dovrebbero subire gli effetti in caso di tale modifica. Nel caso di loro incapacità o minori d'età, spetta al soggetto a cui è affidata la tutela dei loro interessi, eventualmente con l'autorizzazione del giudice tutelare, manifestare il consenso a tale atto di disposizione o rinuncia”*. Peraltro, *“il fatto che la Corte non possa disporre dei diritti patrimoniali dei beneficiari conferma che la sua funzione sia quella di assicurare la corretta amministrazione del trust e non quella di tutelare il patrimonio del beneficiario, che rimane affidata al giudice tutelare nel caso di minori o incapaci”* (Ordinanza del 9 febbraio 2023 emessa nella Causa n. 2021/06/VG, Giudice Andrea Vicari; Ordinanza del 22 marzo 2023, Causa n. 01/VG/2022, Giudice Andrea Vicari).

Tali principi sono di portata generale e trovano applicazione anche al caso di specie.

Nell'udienza del [REDACTED] la Corte invitava a precisare i motivi ed i fattori alla base dell'istanza.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Ricorrente, dunque, depositava l'Integrazione al Ricorso, in cui ripercorreva, tra le altre, le vicende della redazione iniziale e delle ripetute modifiche del regolamento negoziale, asserendo la propria buona fede e quella dei professionisti di fiducia di cui si era avvalso nell'aver tutti concorso a confezionare e, nel tempo, sperato di emendare, un atto che, almeno quale trust, è sempre rimasto invalido.

Concludeva riconoscendo alla *“Corte un alto ruolo di garante finale per tutte le parti in causa e soprattutto per mettere in atto una azione modificativa del testo dell'atto istitutivo del Trust [redacted] che non possa più aver ombra di dubbi e che possa ben rappresentare la volontà della Disponente e del Trustee, evitando in modo categorico che la stessa possa essere mal interpretata nuovamente e causare ulteriori incertezze e problematiche per tutti i soggetti coinvolti in questo Trust”* e ancora *“poiché solo la Corte stessa può stabilire una via sicura per ottenere la validità dell'atto istitutivo del presente Trust e permettere al Trustee di riprendere una corretta gestione dello strumento, anche in considerazione dei tentativi infruttuosi compiuti fino ad ora per la modifica del testo dell'atto istitutivo del Trust”* (Integrazione al Ricorso, pag. 2).

Non vi è dubbio che la rimozione della situazione di incertezza, tra le parti e nei confronti dei terzi, creata dalle modifiche introdotte dalla Società ricorrente oltre che dalla riconducibilità della Dichiarazione Istitutiva al fedecommissario fiduciario *inter vivos* - piuttosto che al trust in ragione delle carenze che, oggi, il trustee chiede alla Corte di colmare - sia sufficiente a dimostrare che le modifiche che si chiedono sono dirette a migliorare la gestione del patrimonio affidato e quindi a perseguire più efficacemente lo scopo in vista del quale il rapporto è stato istituito. Altrettanto indubbio è che tali modifiche non arrechino pregiudizio ai beneficiari presenti e futuri.

Sul punto, appare opportuno chiarire che la superiore riqualificazione del [redacted] in un fedecommissario *inter vivos*, come si è già avuto modo di spiegare, non attua un accertamento avente ad oggetto la conversione di un negozio invalido, la quale potrebbe essere decisa solo attraverso sentenza in esito ad un giudizio contenzioso.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

In virtù di tale sforzo ermeneutico, è stata, invece, definita in modo positivo una verifica sugli effetti giuridici, sul piano squisitamente interno al procedimento, che la “situazione affidante” derivata dalla Dichiarazione Istitutiva è comunque idonea a sortire, al di là della sua inadeguatezza a dar luogo a un trust.

In altri termini, la riqualificazione ha costituito esclusivamente l'istante logico strumentale alla verifica della legittimazione a ricorrere della Società e della giurisdizione e competenza dell'Autorità Giudiziaria. Ciò non toglie, ovviamente, che la Dichiarazione Istitutiva possa aver sortito gli effetti di un fedecommesso *inter vivos*, anche prima e al di fuori del presente procedimento, e che gli interessati possano agire per far valere gli stessi nelle opportune sedi.

La qualificazione in questione, tuttavia, per quanto spieghi, in concreto, effetti simili a quelli di un trust può certamente creare difficoltà operative, specie nei rapporti con i terzi con cui il fiduciario dovesse venire in contatto; costoro difficilmente potrebbero riconoscere l'istituto del fedecommesso fiduciario *inter vivos* dietro una Dichiarazione Istitutiva che ha tutte le apparenze di un atto istitutivo di trust ma risulta privo di elementi di validità, con ovvie conseguenze in termini di difficoltà in qualsiasi transazione economica. Si aggiunga che, mentre il trust dispone di una disciplina unitaria, positiva e in italiano, almeno nella Repubblica di San Marino, il fedecommesso *inter vivos* è regolato da molteplici fonti storiche risalenti e di difficile esegesi da parte dei non tecnici. Pertanto, non appare utile che il rapporto fiduciario in parola seguiti quale fedecommesso *inter vivos*, sia tenendo a mente l'interesse dei beneficiari, sia in funzione della certezza e la maggiore agilità dei rapporti con i terzi.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

La Corte ritiene, infine, di ravvisare un ulteriore motivo di opportunità, rimasto sullo sfondo delle argomentazioni del Ricorrente ma non esplicitato e sempre riconducibile all'elemento centrale della tutela dei soggetti al cui interesse il [REDACTED] era originariamente volto. Essi oggi si trovano, da un lato, esposti ai rischi derivanti da un atto di incerta coerenza e intellegibilità, e, dall'altro, ad essere spettatori delle annose vicissitudini che, per via della reiterata e non corretta interpretazione della Legge sul Trust, hanno intralciato la conduzione del rapporto, anche gravando sul fondo affidato con il ricorso a una sequela di consulenze che lo stesso Ricorrente non ha mancato di qualificare come *"tentativi infruttuosi"*.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la modifica che si vuole introdurre sia diretta a migliorare la gestione del patrimonio affidato, in quanto è tendente all'effetto di rendere la Dichiarazione Istitutiva un atto istitutivo di trust con tutti i requisiti di validità e di inserirlo in una cornice normativa più definita. La modifica è altresì diretta a perseguire più efficacemente gli scopi in vista dei quali la Disponente aveva posto in essere la Dichiarazione Istitutiva, tra i quali vi è certamente il perseguimento dell'interesse dei beneficiari attraverso l'istituto del trust. Ancora, la modifica non arreca pregiudizio ai beneficiari, nati e non ancora nati, anzi garantisce meglio, anche in loro favore, la stabilità degli effetti del negozio nel tempo.

Ricorre, infine, il requisito della generale coerenza dell'iniziativa con le finalità della volontaria giurisdizione di questa Corte, in quanto la modifica è posta a tutela sia di interessi privati, quali quelli dei beneficiari, nei termini chiariti, sia di interessi pubblici e superindividuali, legati alla certezza delle transazioni aventi ad oggetto i beni affidati.

Si rileva, infine, che, come riferito in narrativa, i soggetti nel cui interesse la Dichiarazione Istitutiva è stata sottoscritta, anche a ministero della Curatrice speciale per i minori e i non nati, hanno espresso parere favorevole al prosieguo della causa e all'accoglimento della domanda.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Alla luce di quanto esposto, la Corte provvede all'integrazione della Dichiarazione Istitutiva con la clausola richiesta, in modo che ne sia garantito il pieno riconoscimento come trust retto dalla legge sammarinese.

§ 9.- Sulle ulteriori integrazioni che la Corte ritiene di apportare

Nell'Integrazione al Ricorso, si chiede testualmente alla Corte di modificare la Dichiarazione Istitutiva inserendo la menzione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, lett. e) della Legge sul Trust *“ovvero ogni altra integrazione che la Corte riterrà di apportare”*.

Occorre fare chiarezza sul testo della Dichiarazione Istitutiva attualmente vigente, con riferimento al tema delle menzioni obbligatorie relative all'ufficio di agente residente.

Limitatamente al tema in parola, si rileva quanto segue:

- La Dichiarazione Istitutiva, nella sua formulazione originaria del [REDACTED] prevedeva:

“Agente residente sarà [REDACTED] [REDACTED]”

Tale atto non prevedeva alcuna disposizione con riguardo all'obbligo di cui all'art. 6 comma 2 lett. “e” della Legge sul Trust;

- la prima modifica del [REDACTED] prevedeva la soppressione integrale della previsione sopra citata;
- la seconda modifica del [REDACTED] non interviene sulla disciplina dell'agente residente.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Come è stato diffusamente esposto (v. *supra* § 5), le modifiche non strettamente inerenti alla variazione della legge regolatrice sono affette da nullità assoluta in quanto non legittimate dal regolamento della Dichiarazione Istitutiva né da provvedimento giudiziale. Ne deriva che anche la soppressione della clausola suddetta sia affetta da nullità.

Dato, tuttavia, che il Ricorrente ha dichiarato di rimettersi all'Autorità Giudiziaria per *“ogni altra integrazione che la Corte riterrà di apportare”*, si ritiene opportuno, per scrupolo di chiarezza, di integrare la Dichiarazione Istitutiva anche con una disposizione che preveda la nomina dell'attuale agente residente.

Tale integrazione è ritenuta viepiù opportuna considerato il complesso sovrapporsi di modifiche al regolamento originario, alcune anche affette da nullità, e vista la natura imperativa della regola che prevede l'individuazione dell'agente residente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, lett. c), secondo cui *“gli elementi che devono risultare dall'atto istitutivo sono [...] l'individuazione dell'agente residente qualora il trustee sia un trustee non residente”* e dell'art. 10 comma 1 lett. c) della Legge sul Trust, che commina la sanzione della invalidità del trust in caso di mancanza di tale menzione.

Pertanto, si onera il Ricorrente di procedere, entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla comunicazione alla Corte del nominativo dell'agente residente in carica o da costui nominato *ex novo*, al fine di trascrivere il suo nome in una clausola apposita del regolamento di trust, che sostituisca la clausola originaria.

Inoltre, la Dichiarazione Istitutiva risulta carente delle disposizioni previste, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. g ii) della Legge sul Trust, ossia delle *“regole che assicurino la presenza di un guardiano, legittimato ad agire contro il trustee in caso di inadempimento quando per qualsiasi ragione non esistano beneficiari e negli altri casi previsti dalla legge”*.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Di conseguenza, per le ragioni già esposte, si rende necessario che la Corte provveda altresì all'integrazione del testo della Dichiarazione Istitutiva mediante l'inserimento delle suddette regole.

§ 10. Sulle ulteriori domande che si assumono rinunciate

Oltre all'istanza di modifica, il Ricorrente formulava originariamente le seguenti ulteriori domande:

- a) dare atto che il procedimento di volontaria giurisdizione introdotto dall'Ufficio numero di ruolo [REDACTED] è divenuto "privo di oggetto" perché riguardante "disposizioni da tempo revocate";
- b) quanto alle modificazioni apportate nel 2022, dare atto
 - a. "o che sono conformi alla legge, cosicché i due trust debbono essere cancellati dal Registro dei Trust in quanto sottoposti alla legge straniera";
 - b. "ovvero che non sono conformi alla legge, cosicché i due trust sono sottoposti alla legge della Repubblica e quindi debbono essere iscritti nel Registro dei Trust".

Si assume che tali domande siano state rinunciate attraverso l'Integrazione al Ricorso ove si legge "Compiute queste doverose integrazioni si intendono modificare le conclusioni già rese nel ricorso confermando i fatti enunciati nel ricorso" a cui segue la trascrizione della sola domanda di modifica.

Ad ogni buon conto, anche ove tale non fosse l'intenzione del Ricorrente, si osserva quanto segue.

La domanda sub "a" non può essere accolta in quanto riguarda un procedimento distinto e, peraltro, non è riconducibile al perimetro di cui al combinato disposto degli artt. 53, 54 e 55 della Legge sul Trust e dell'art. 12 del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n. 128, i quali definiscono le ipotesi in cui è consentito ricorrere a questa Corte in sede di volontaria giurisdizione.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Quanto alla domanda sub “b”, essa non può essere accolta in quanto appare finalizzata ad autonomi accertamenti di diritto.

Tale domanda è estranea all’attività di volontaria giurisdizione della Corte e riconducibile alla giurisdizione contenziosa.

Infatti, *“al contrario di quella contenziosa, la volontaria giurisdizione non ha ad oggetto attività di accertamento definitivo di diritti o della loro lesione [...] [e] le valutazioni compiute in sede di volontaria giurisdizione non costituiscono un accertamento definitivo e non vincolano un successivo giudice ordinario in caso di eventuale contenzioso”. [ad esempio], l’accertamento da parte del giudice della volontaria giurisdizione che rimuove trustee o guardiano è, infatti, funzionale soltanto a provocare la modificazione di status in capo a tale soggetto, e non crea alcuna preclusione sulla successiva verifica delle violazioni dei suoi obblighi in sede contenziosa”* (Ordinanza del 9 febbraio 2023 emessa nella Causa n. 2021/06/VG, Giudice Andrea Vicari; Ordinanza del 22 marzo 2023, Causa n. 01/VG/2022, Giudice Andrea Vicari).

Occorre, inoltre, notare che la formulazione della domanda tenderebbe a vincolare la Corte a trarre dalla premessa rappresentata dall’esito di uno scrutinio di generica conformità alla legge, una conseguenza predeterminata dal Ricorrente e non necessariamente coerente con la premessa.

§ 11. Dispositivo

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente della Corte

DICHIARA



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

1. di accogliere la domanda di modifica della Dichiarazione Istitutiva e, pertanto, anche in sostituzione della clausola “*Agente residente sarà*”

aggiungere la seguente disposizione:

“L’agente residente, previsto ai sensi della Legge 1° marzo 2010 n. 42 della Repubblica di San Marino e successive modifiche ed integrazioni, attualmente è “...”.

Nel caso in cui non sia residente nella Repubblica di San Marino, il Trustee comunica ogni atto o fatto che debba risultare dal Registro dei Trust della Repubblica di San Marino all’agente residente, il quale cura gli adempimenti pubblicitari previsti dalla Legge.

Il rapporto tra il Trustee e l’agente residente, la nomina, la revoca e la sostituzione di quest’ultimo sono regolati da separato contratto”;

2. di onerare il Ricorrente di notificare alla Cancelleria della Corte, entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, l’atto di nomina dell’agente residente;
3. che l’efficacia della modifica della Dichiarazione Istitutiva adottata con la presente ordinanza è subordinata alla notifica in favore della Corte dell’atto di nomina dell’agente residente di cui alla superiore disposizione;
4. che, dalla data di notifica in favore della Corte della nomina dell’agente residente, il contrassegno “...”, di cui alla clausola al superiore punto 1, dovrà intendersi automaticamente sostituito con i dati identificativi del soggetto nominato agente residente;
5. di integrare la Dichiarazione Istitutiva con la seguente clausola:

“Il guardiano è nominato dalla Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino su istanza di qualsiasi interessato e il trustee è obbligato ad adirla a tal fine, qualora, non essendovi alcun soggetto a ricoprire l’ufficio, per qualsiasi ragione non esistano beneficiari o si verifichi un’ipotesi in cui la nomina del guardiano è prevista come obbligatoria ai sensi della Legge 1° marzo 2010, n. 42 della Repubblica di San Marino”.

DISPONE



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

- a) che, anche in ragione del fatto che il Curatore Speciale ed i beneficiari hanno manifestato la loro adesione al ricorso, le spese del presente procedimento siano da porre a carico del fondo in trust, in particolare:
- (i) il compenso del giudice nella misura pari ad euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) come stabilito con decreto di questa Corte del [REDACTED] così come i diritti di cancelleria pari ad euro 800,00 (ottocento virgola zero zero) e l'imposta giudiziale pari ad euro 70,00 (settanta virgola zero zero) già versati al momento della presentazione del Ricorso (Allegati al Ricorso);
 - (ii) le spese legali sostenute dal Ricorrente relative al presente procedimento che saranno stabilite con separato decreto a seguito del deposito da parte di quest'ultimo nel presente procedimento entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, della nota dell'Avv. [REDACTED] comprensiva degli onorari e delle spese;
 - (iii) il compenso del Curatore Speciale che sarà stabilito con separato decreto a seguito del deposito da parte di quest'ultimo nel presente procedimento entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, della nota dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] comprensiva degli onorari e delle spese;

MANDA

alla Cancelleria di disporre la notifica della presente ordinanza:

- in modalità telematica al Ricorrente e al Curatore Speciale presso il domicilio eletto;
- alle signore [REDACTED] presso il domicilio eletto.

San Marino, 11 marzo 2025

Il Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti fiduciari

Andrea Vicari

